CREDEM | CREDEMASSICURAZIONI

Leasing Immobiliare

Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai contratti stipulati da Credemleasing S.p.A. per la locazione finanziaria di immobili

Set informativo

Il presente SET INFORMATIVO comprende

- **Documento Informativo Precontrattuale** (DIP) – Edizione CRSMO02791DUE0226
- **Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo** (DIP Aggiuntivo) – Edizione CRSMO02791DUE0226
- **Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario** (redatte secondo le "Linee Guida per Contratti Chiari e Comprensibili") – Edizione CRSMO02791TUE0226

Da consegnare al potenziale Assicurato prima della sottoscrizione della Polizza e da leggere attentamente.

Polizza collettiva N. 90000036ZR di Credemassicurazioni S.p.A.

Edizione CRSMO02791XUE0226
Data di ultimo aggiornamento:
10 febbraio 2026

Credemassicurazioni SpA - Capitale interamente versato di euro 14.097.120 - REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586050 - www.credemassicurazioni.it - info@credemassicurazioni.it - PEC: info@pec.credemassicurazioni.it - La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito www.credemassicurazioni.it

Ufficio delle Entrate Reggio Emilia CREDEMASSICURAZIONI S.p.A.

Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai contratti stipulati da Credemleasing S.p.A. per la locazione finanziaria di immobili

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Credemassicurazioni S.p.A.
Prodotto: **Leasing Immobiliare**

Data ultimo aggiornamento: 10/02/2026

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza collettiva facoltativa offre garanzie assicurative per tutelarsi dai danni materiali e diretti causati ai fabbricati assicurati e può essere collocata esclusivamente in abbinamento ad un contratto di locazione finanziaria immobiliare riferito ad un cliente (Utilizzatore) di Credemleasing S.p.A. (Contraente della presente assicurazione).

Che cosa è assicurato?

- ✓ La **SEZIONE DANNI AI FABBRICATI** prevede l'Indennizzo di tutti i danni materiali e diretti causati ai Fabbricati assicurati (con estensione agli Impianti Fotovoltaici con potenze espresse fino a 300 KW), presi in locazione dall'Utilizzatore, causati da eventi come: Incendio, Eventi socio-politici, Fenomeno Elettrico, Acqua condotta, Gelo, Cristalli, Eventi atmosferici, Sovraccarico neve.
- ✓ La **SEZIONE EVENTI CATASTROFALI** indennizza l'Assicurato dei danni materiali, compresi quelli di Incendio, Esplosione e Scoppio, direttamente causati ai Beni Assicurati da: Terremoto, Alluvione, Inondazione, Esondazione, Frane.
- ✓ La **SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ** tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale relativo alla proprietà dei Fabbricati assicurati.
- ✓ **Sono assicurabili** i Fabbricati costruiti in materiali incombustibili, anche con presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto, con tolleranza del 30% di materiali combustibili nelle pareti esterne. È ammessa la presenza di cappotto termico anche se realizzato in materiali combustibili.

Le garanzie delle Sezioni Danni ai Fabbricati e Responsabilità Civile della Proprietà verso Terzi sono proposte in abbinamento e risultano sempre operanti in caso di sottoscrizione della Polizza, a queste è possibile aggiungere le garanzie della Sezione Eventi Catastrofali. Saranno operanti esclusivamente le garanzie acquistate, esplicitamente richiamate nel Modulo di Adesione.

Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Non sono assicurabili** i Fabbricati: **i)** costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie; **ii)** dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione; **iii)** ubicati fuori dal territorio della Repubblica Italiana; **iv)** in costruzione con una percentuale di completamento inferiore all'80%; **v)** le imprese agricole.
- ✗ **Sezione DANNI AI FABBRICATI**: **i)** danni causati da fatti di guerra, invasione di truppe nemiche, Guerra Informatica; **ii)** danni causati da terremoti, inondazioni, alluvioni; **iii)** danni causati da cedimento, franamento o smottamento del terreno; **iv)** danni causati da eruzioni vulcaniche; **v)** danni da furto, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita, rapina, estorsione, scippo; **vi)** danni subiti dagli immobili finiti ma ancora inutilizzati o inoccupati, quando tale stato si protrae oltre i 3 mesi dalla data di conclusione dei lavori; **vii)** causati o agevolati con dolo dell'Assicurato, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; **viii)** di scoppio e implosione all'impianto nel quale si sia verificato, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; **ix)** indiretti quali a titolo esemplificativo, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.
- ✗ **Sezione EVENTI CATASTROFALI: i)** danni causati da fatti di guerra, invasione di truppe nemiche, Guerra Informatica; **ii)** da atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio e/o Terrorismo; **iii)** da contaminazione nucleare e/o biologica e/o chimica e/o radioattiva, inquinamento e/o contaminazione ambientale; **iv)** direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, Esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultano originati da garanzie coperte; **v)** da eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina, allagamento; **vi)** da bradisismo e subsidenza; **vii)** da valanghe, slavine, sovraccarico neve.
- ✗ **Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ: i)** danni da furto; **ii)** derivanti da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimenti di falde acquifere, giacimenti minerari; **iii)** ad opere e/o cose costruite, poste in opera, rimosse, manutenute, riparate, utilizzate dall'Assicurato, ad opere e/o cose oggetto dei lavori; **iv)** da infiltrazioni, spargimenti di acqua o rigurgiti di fogne – a meno che siano conseguenti a rotture accidentali – nonché quelli derivanti da umidità, stillicidio o insalubrità dei Fabbricati; **v)** a cose e animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; **vi)** derivanti dalla responsabilità civile dell'Utilizzatore sorta nell'ambito della vita privata, o nell'esercizio, all'interno del Fabbricato assicurato, di attività industriali, commerciali, arti o professioni; **vii)** derivanti da responsabilità volontariamente assunte e non derivanti direttamente dalla legge; **viii)** da vibrazioni; **ix)** a condutture ed impianti sotterranei in genere; **x)** da detenzione e/o impiego di esplosivi; **xi)** a cose da cedimento, franamento o assestamento del terreno; **xii)** derivanti da dolo dell'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura?

Per alcuni eventi l'indennizzo può avere dei limiti inferiori alla somma assicurata o al massimale. Inoltre, possono essere previsti franchigie e scoperti o limitazioni legate alla data di decorrenza della garanzia. Si riportano i principali limiti delle diverse sezioni di garanzie.

- **Sezione DANNI AI FABBRICATI Incendio: i)** rovina di ascensori e montacarichi: limite indennizzo € 3.000 per evento e per anno assicurativo; **ii)** danni causati dai lavori di completamento o ristrutturazione: scoperto 20%, limite indennizzo Somma Assicurata Fabbricato. **Eventi socio-politici:** Atti di Terrorismo: scoperto 10% con minimo €2.500, limite indennizzo 70% della Somma Assicurata Fabbricato per evento e per anno assicurativo. **Fenomeno Elettrico:** scoperto 10% con minimo €150 e massimo €500, limite indennizzo €10.000 per evento e per anno assicurativo. **Acqua Condotta: i)** acqua condotta: franchigia €250, limite indennizzo €25.000 per evento e per anno assicurativo; **ii) t**raboccamento e rigurgito: franchigia € 500, limite indennizzo €50.000 per evento e per anno assicurativo; **iii)** acqua piovana: franchigia € 1.500, limite indennizzo €50.000 per evento e per anno assicurativo; **iv)** ricerca guasto: franchigia €250, limite indennizzo €3.000 per evento e per anno assicurativo. **Gelo:** franchigia € 500, limite indennizzo € 26.000 per evento e per anno assicurativo. **Cristalli:** limite indennizzo €1.600 per evento e per lastra. **Eventi Atmosferici: i)** vento e grandine (ogni tipo danno salvo quanto successivamente indicato): scoperto 10% con minimo di €2.500, limite indennizzo 70% della Somma Assicurata Fabbricato per evento e per anno assicurativo; **ii)** vento e grandine su elementi fragili: franchigia €1.500, limite indennizzo €26.000 per evento e per anno assicurativo; **iii)** grandine su cappotto termico: scoperto10% con minimo di € 350, limite indennizzo 20% della Somma Assicurata Fabbricato. **Sovraccarico Neve:** scoperto 10% con minimo €5.000 e massimo €50.000, limite indennizzo 50% della Somma Assicurata Fabbricato per evento e per anno assicurativo. **Spese demolizione e sgombero dei residuati del Sinistro:** limite indennizzo sino al 5% dell'indennizzo col massimo di €50.000. **Onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti:** limite indennizzo sino al 3% dell'indennizzo col massimo di €10.000.
- **Sezione EVENTI CATASTROFALI: i)** Terremoto; Alluvione, Inondazione, Esondazione; Frana: scoperto 15%, limite indennizzo 100% per la fascia fino a 1 milione di euro di Somma Assicurata totale di Polizza / limite indennizzo 70% per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di Somma Assicurata totale di Polizza **ii)** onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti: limite indennizzo 3% dell'indennizzo con il massimo di € 20.000 per Sinistro.
- **Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ: i)** danni ai beni di terzi da incendio del Fabbricato: limite indennizzo €300.000 per evento e per anno assicurativo; **ii)** danni ai beni di terzi da spargimenti di acqua: limite indennizzo €300.000 per evento e per anno assicurativo.

Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione vale per i fabbricati ubicati nel territorio della Repubblica Italiana.

Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto e nel caso è presentata una richiesta di risarcimento, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte, precise e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto.

Quando e come devo pagare?

Il premio è definito su base annuale; l'importo corrispondente al premio annuo è riportato nel Modulo di Adesione alla voce "Premio annuo lordo complessivo". Credemleasing provvede al pagamento dei premi in favore di Credemassicurazioni nelle modalità disciplinate nella polizza collettiva. L'Utilizzatore versa il premio a Credemleasing. Per l'Utilizzatore la periodicità e le modalità di pagamento del premio sono definite nel contratto di locazione finanziaria, sottoscritto con Credemleasing, al quale è collegata la copertura assicurativa.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nel Modulo di Adesione. La scadenza coincide con il termine della locazione finanziaria cui la Polizza fa riferimento ed è indicata nel Modulo di Adesione. Il contratto non prevede tacito rinnovo alla sua scadenza.

Come posso disdire la polizza?

Hai la facoltà di esercitare il **diritto di recesso** entro 60 giorni dalla data di decorrenza dell'assicurazione. Inoltre, puoi **recedere annualmente** con un preavviso non inferiore a 15 giorni da ogni singola ricorrenza annua calcolata a partire dalla data di decorrenza dell'assicurazione. Per le coperture assicurative stipulate a seguito di un contratto di locazione finanziaria, è possibile recedere, neri termini previsti, sostituendo la copertura con altra autonomamente reperita.
Per esercitare tali diritti, fermo restando il preventivo assenso del Contraente, devi inviare entro i termini predetti una comunicazione a Credemassicurazioni con le modalità indicate nelle Condizioni di Assicurazione (raccomandata AR, PEC, per il tramite dell'Intermediario).
In caso di recesso, ti è restituita la parte di premio relativa al rischio non corso ad esclusione delle eventuali imposte.
Per l'esercizio di tali diritti non è addebitato alcun costo.

Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai contratti stipulati da Credemleasing S.p.A. per la locazione finanziaria di immobili

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

CREDEM CREDEMASSICURAZIONI

Prodotto: Leasing Immobiliare

Data di aggiornamento: 10/02/2026 **Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile**

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente e il potenziale Assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.
Il Contraente e l'Assicurato devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Credemassicurazioni S.p.A., Sede Legale e Direzione Generale: Via Luigi Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (Italia); tel. 800 27.33.36; sito internet: www.credemassicurazioni.it; e-mail: info@credemassicurazioni.it; PEC: info@pec.credemassicurazioni.it. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00131. Il patrimonio netto civilistico di Credemassicurazioni al 31 dicembre 2024, ammonta a € 89,0 milioni; il risultato economico di periodo, alla medesima data, ammonta e € 15,6 milioni. L'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari al 364,2% se consideriamo il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e pari al 809,3% se consideriamo il Requisito Patrimoniale Minimo. I dati esposti sono consultabili nella relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (https://www.credemassicurazioni.it/content/credemassicurazioni/it/home/bilanci-e-SFCR.html).

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, si evidenzia che le garanzie proposte sono abbinate in sezioni e sono acquistabili secondo le modalità predefinite. Per maggiore dettaglio riguardo alle sezioni acquistabili si veda il paragrafo "**Sezioni**" facente parte dell'**INTRODUZIONE** alle **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**. L'impegno di Credemassicurazioni è limitato ai massimali e alle somme assicurate concordate.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni. ✗ **Sezione DANNI AI FABBRICATI Eventi socio-politici** non sono assicurati i danni: **i)** di rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; **ii)** di Fenomeno Elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi; **iii)** causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzionae o distribuzione di energia rispetto all'attività svolta nel Fabbricato, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; **iv)** verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei Fabbricati assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata; **v)** di scritte od imbrattamento; **vi)** di terrorismo; limitatamente agli Atti di Terrorismo non sono assicurati i danni da contaminazione da: **vii)** sostanze chimiche, biologiche, radioattive o nucleari; **viii)** virus informatici di qualsiasi tipo; inoltre, ai fini dell'operatività delle garanzie suddette **ix)** non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato; qualsiasi altro parente od affine se con loro conviventi; il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti che precedono, quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica. **Fenomeno Elettrico** non sono assicurati i danni: **i)** causati da difetti di materiali o di costruzione o riconducibili ad inadeguata manutenzione o dovuti ad usura o manomissione; **ii)** ai trasformatori elettrici. **Acqua Condotta** non sono assicurati i danni: **i)** dovuti ad umidità e stillicidio; **ii)** derivanti da gelo; **iii)** provocati da colaggio o rotture degli impianti automatici di estinzione; **iv)** subiti dai Fabbricati a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno; **v)** causati da penetrazione di acqua piovana attraverso finestre o lucernari lasciati aperti. **Gelo** non sono assicurati i danni: **i)** da spargimento di acqua proveniente da canalizzazioni, condutture installate all'esterno della costruzione; **ii)** ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro; **iii)** da stillicidio e umidità. **Cristalli**: le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili. **Eventi Atmosferici** non sono assicurati i danni causati da: **i)** intasamento o traboccamento di gronde o pluviali senza rottura degli stessi; **ii)** fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi di acqua naturali od artificiali; **iii)** mareggiata o penetrazioni di acqua marina; **iv)** formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; **v)** gelo, sovraccarico di neve; **vi)** cedimento o franamento del terreno; e subiti da: **vii)** recinti non in muratura, cancelli, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne, tende ed antenne e consimili installazioni esterne;

viii) Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (incluse le casistiche di immobili in costruzione o in corso di ristrutturazione e che si trovano in questo stato anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica. **Sovraccarico Neve** non sono assicurati i danni causati: **i)** da valanghe e slavine; **ii)** da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia; **iii)** ai Fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione; **iv)** ai Fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia); **v)** a capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili; **vi)** ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato dal crollo totale o parziale dei Fabbricati assicurati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto. **Impianti Fotovoltaici** non sono assicurati i danni a impianti fotovoltaici: **i)** installati in luoghi diversi dal tetto del Fabbricato assicurato (quali, ad esempio, terreno, giardino, cortile, balconi ecc.); **ii)** installati sopra pertinenze del Fabbricato assicurato che non siano in muratura, o sopra tettoie e recinzioni; **iii)** installati sul tetto di Fabbricati aperti da uno o più lati; **iv)** posizionati su Fabbricato inagibile e/o inabitabile e/o in stato di degrado; **v)** posizionati su Fabbricati per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino da parte della competente autorità; **vi)** che non abbiano superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dalle leggi vigenti in materia al momento della data di effetto dell'assicurazione; **vii)** non certificati ai sensi delle norme vigenti a seconda della tipologia di Impianto Fotovoltaico; **viii)** per la garanzia Fenomeno Elettrico, non sono assicurati i danni a Impianti Fotovoltaici entrati in esercizio da oltre 10 anni e alle Batterie di Accumulo.

✗ **Sezione EVENTI CATASTROFALI** sono sempre esclusi: **i)** i danni materiali o non materiali, diretti o indiretti, conseguenti, in tutto o in parte a responsabilità legale e contrattuale, manipolazione o distruzione di dati, programmi codificati o software, indisponibilità di dati o malfunzionamento di software, hardware, firmware e chips integrati, utilizzo di Internet o reti similari, reti Intranet o altra rete privata o similare, uso di indirizzi Internet, Intranet, siti Web o simili mezzi, qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione a indirizzi Internet, Intranet, siti Web o simili mezzi, trasmissione elettronica di dati compresa quella a/da siti Web o similari, virus da computer, malware o software similari (ad esempio e non limitativo: trojans, worms o simili), violazione, anche se non intenzionale dei diritti di proprietà (ad esempio e non limitativo: marchio, copyright, brevetto), violazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e successive modifiche ed integrazioni; **ii)** i danni, i costi e le spese di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati, indotti, risultanti, derivanti da epidemia o pandemia, se dichiarate come tali dall'Organizzazione Mondiale della Sanità o da qualsiasi autorità governativa o sanitaria, nonché i danni derivanti dagli atti e dalle misure per prevenire e limitare il contagio disposte dalle competenti Autorità, quali la chiusura o la limitazione dell'Attività o dalle misure finalizzate alla disinfezione o decontaminazione; **iii)** i danni causati o dovuti a dolo dell'Assicurato o del Contraente, del coniuge, dei genitori, dei figli dell'Assicurato o del Contraente, di qualsiasi altro parente o affine se con loro conviventi; del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti che precedono, quando l'Assicurato o il Contraente non è una persona fisica; **iv)** i danni derivanti da difetti dei Beni Assicurati noti al Contraente e\o all'Assicurato, suoi amministratori e dirigenti, all'atto della stipulazione della Polizza; **v)** i danni causati o dovuti a ordinanze di Autorità o leggi che regolino la costruzione, conduzione, riparazione, demolizione, ricostruzione di macchine, macchinari, Fabbricati, Tendostrutture, Tensostrutture e impianti in genere; **vi)** i danni di furto, rapina, estorsione, scippo, saccheggio, frode, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita, truffa, intendendosi per tali il pregiudizio economico dato dalla sottrazione dei Beni Assicurati; **vii)** le spese di demolizione e sgombero; **viii)** se il Terreno non è assicurato, le spese sostenute per livellamento, scavo, riempimento del Terreno e Bonifica, ad eccezione di quelle necessarie per la ricostruzione a nuovo, parziale o totale, di Fabbricati e/o per la riparazione o il rimpiazzo di macchinari e impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili colpiti da evento non escluso a termini di Polizza e purché la ricostruzione, la riparazione o il rimpiazzo avvengano nell'Ubicazione; **ix)** i danni indiretti, quali interruzione di attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro, perdite di mercato o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; **x)** i danni causati a Beni Assicurati su qualsiasi sito in uso o usato in passato per generazione di energia nucleare e\o impegno o stoccaggio di sostanze nucleari.

Alluvione, Inondazione, Esondazione, non sono assicurati i danni causati da o dovuti a: **i)** variazione della falda freatica; **ii)** Flash Flood (bombe d'acqua) ovvero rapido allagamento dovuto ad accumulo esterno d'acqua causato da piogge intense in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua; **iii)** umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione anche se questi eventi sono conseguenti ad Alluvione, Inondazione, Esondazione; **iv)** e subiti da Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (incluse le casistiche di immobili in costruzione o in corso di ristrutturazione e che si trovano in questo stato anche per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica; **v)** i danni causati a edifici costruiti in aree golenali. **Frana** non sono assicurati i danni causati da o dovuti a: **i)** lento e graduale movimento o scivolamento o distacco di roccia, detrito o terra; **ii)** Frane dovute ad errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali anche se tali eventi sono conseguenti a Frana; **iii)** cedimento del Terreno se non causato da Frane; **iv)** Frane già note o potenzialmente già note.

✗ **Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ** la garanzia non comprende i danni: **i)** verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (ad esempio fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici); **ii)** derivanti da: presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto; **iii)** derivanti dalla detenzione di merci pericolose (gas, infiammabili, tossici, corrosivi, esplosivi e simili) non in conformità alle norme vigenti; **iv)** derivanti da emissione di onde e campi elettromagnetici; **v)** da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo; **vi)** da interruzione o sospensione totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo siano conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza; **vii)** nei confronti dell'Utilizzatore non è considerata terza Credemleasing, proprietaria dei Fabbricati, per danni a cose; **viii)** non sono considerati terzi nei confronti dell'Assicurato i propri legali rappresentanti, soci a responsabilità illimitata, amministratori, i loro coniugi, i figli nonché i parenti con loro conviventi; i propri dipendenti che subiscano un danno in occasione di lavoro o di servizio.

Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.
Sezione DANNI AI FABBRICATI Impianti Fotovoltaici con potenza fino a 100 KW: i) Incendio: scoperto 10% con minimo €500, limite indennizzo 100% del valore di rimpiazzo a nuovo dell'impianto con il massimo della Somma Assicurata Fabbricato; **ii)** Eventi socio-politici: scoperto 10% con minimo €1.000, limite indennizzo 20% della Somma Assicurata Fabbricato con il massimo di €70.000; **iii)** Atti di Terrorismo: scoperto 10% con minimo €1.500, limite indennizzo 20% della Somma Assicurata Fabbricato con il massimo di €70.000; **iv)** Fenomeno Elettrico: scoperto 10% con minimo €1.500, limite indennizzo 3% della Somma Assicurata Fabbricato con il massimo di €15.000; **v)** Eventi Atmosferici (esclusa grandine): scoperto 15% con minimo €2.000, limite indennizzo 20% della Somma Assicurata Fabbricato con il massimo di €70.000; **vi)** Grandine: scoperto 20% con minimo €2.500, limite indennizzo 5% della Somma Assicurata Fabbricato con il massimo di €35.000; **vii)** Sovraccarico Neve: scoperto 15% con minimo €1.500, limite indennizzo 10% della Somma Assicurata Fabbricato con il massimo di €50.000. **Impianti Fotovoltaici con potenza oltre i 100 KW e fino a 300 KW: i)** incendio: scoperto 10% con minimo €1.000, limite indennizzo 100% del valore di rimpiazzo a nuovo dell'impianto con il massimo della Somma Assicurata Fabbricato; **ii)** Eventi socio-politici: scoperto 10% con minimo €2.500, limite indennizzo 20% della Somma Assicurata Fabbricato con il massimo di €100.000; **iii)** Atti di Terrorismo: scoperto 10% con minimo €3.500, limite indennizzo 20% della Somma Assicurata Fabbricato con il massimo di €100.000; **iv)** Fenomeno Elettrico: scoperto 10% con minimo €3.500, limite indennizzo 3% della Somma Assicurata Fabbricato con il massimo di €30.000; **v)** Eventi Atmosferici (esclusa grandine): scoperto 15% con minimo €3.500, limite indennizzo 20% della Somma Assicurata Fabbricato con il massimo di €100.000; **vi)** Grandine: scoperto 20% con minimo €3.500, limite indennizzo 5% della Somma Assicurata Fabbricato con il massimo di €50.000; **vii)** Sovraccarico Neve: scoperto 15% con minimo €3.500, limite indennizzo 10% della Somma Assicurata Fabbricato con il massimo di €70.000.

A chi è rivolto questo prodotto?

Questa polizza, collettiva e facoltativa, è rivolta ai clienti di Credemleasing (Contraente della presente polizza) e può essere collocata esclusivamente in abbinamento ad un contratto per la locazione finanziaria di immobili. L'assicurazione tutela dagli eventi dannosi che possono interessare il fabbricato oggetto della locazione finanziaria unitamente ad eventuali danni causati a terzi in relazione alla proprietà del fabbricato.

Quali costi devo sostenere?

Il premio è comprensivo dei costi di intermediazione pari al 15% del premio imponibile. In aggiunta, sono previsti costi di gestione del contratto pari al 10% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	È possibile presentare un reclamo all'impresa inviando una comunicazione, in forma scritta e corredata da eventuale documentazione, alla preposta Funzione Reclami di Credemassicurazioni SpA ai seguenti recapiti: Credemassicurazioni SpA - Funzione Reclami, Via Luigi Sani 3, 42121 Reggio Emilia; fax 0522442041; e-mail: reclami@credemassicurazioni.it oppure compilando l'apposito form presente all'indirizzo internet: https://www.credemassicurazioni.it/content/credemassicurazioni/it/home/segnalazione-reclami.html La Funzione Reclami di Credemassicurazioni, in conformità alle disposizioni in materia, fornirà riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: **ivass@pec.ivass.it** Info su: **www.ivass.it**
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it** (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Al contratto è applicata l'aliquota d'imposta del 22,25% (di cui l'1% per contributi antiracket e antiusura nei limiti di cui al D.M. 239/2002).

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se sei stato affetto da patologie oncologiche il cui trattamento attivo si è concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non sei tenuto a fornire informazioni, né a subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica), in merito a questa pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet al seguente link https://www.credemassicurazioni.it/content/credemassicurazioni/it/home/oblio-oncologico.html
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Se prima della stipula o del rinnovo del contratto hai fornito informazioni sul tuo stato di salute relative a patologie oncologiche da cui sei stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si è concluso senza episodi di recidiva, puoi inviare tempestivamente a Credemassicurazioni, o all'intermediario, la certificazione che ti è stata rilasciata, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE E ALL'ADERENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CREDEM | CREDEMASSICURAZIONI

Leasing Immobiliare

Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai contratti stipulati da Credemleasing S.p.A. per la locazione finanziaria di immobili

Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario

da consegnare al potenziale Assicurato prima della sottoscrizione della Polizza e da leggere attentamente.

Polizza collettiva N. 90000036ZR di Credemassicurazioni S.p.A.

Documento redatto secondo le “Linee Guida per Contratti Chiari e Comprensibili” del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari

Edizione CRSMO02791TUE0226
Data di ultimo aggiornamento: 10 febbraio 2026

Credemassicurazioni SpA - Capitale interamente versato di euro 14.097.120 - REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586050 - www.credemassicurazioni.it - info@credemassicurazioni.it - PEC: info@pec.credemassicurazioni.it - La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito www.credemassicurazioni.it

Ufficio delle Entrate Reggio Emilia CREDEMASSICURAZIONI S.p.A.

Introduzione

Il prodotto offre garanzie assicurative per tutelarsi dai danni materiali e diretti causati ai *Fabbricati* assicurati e può essere collocata esclusivamente in abbinamento ad un contratto di locazione finanziaria immobiliare riferito ad un cliente di *Credemleasing*.

QUESTO PRODOTTO FA PER TE SE:

- Hai stipulato un contratto di locazione finanziaria con Credemleasing S.p.A. e ti interessa assicurare l'immobile, oggetto della locazione finanziaria, dagli eventi dannosi che possano interessare il *Fabbricato* unitamente ad eventuali danni causati a terzi in relazione alla proprietà dello stesso
- L'immobile da assicurare è ubicato in Italia

QUESTO PRODOTTO NON FA PER TE SE:

- Non hai sottoscritto un contratto di locazione finanziaria di immobili con Credemleasing S.p.A.
- L'immobile da assicurare non è ubicato in Italia

LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Il documento è organizzato nel seguente modo:

GLOSSARIO E GLOSSARIO GIURIDICO

Indica il significato dei principali termini utilizzati nelle *Condizioni di Assicurazione* nonché riporta il testo degli articoli più significativi del Codice Civile menzionati e una breve spiegazione.

LE NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Sono norme che regolano la *Polizza* in generale.

LE SEZIONI

Il prodotto è composto da Sezioni che illustrano le garanzie offerte e cosa fare in caso di *Sinistro*.

La **SEZIONE DANNI AI FABBRICATI** prevede l'*Indennizzo* di tutti i danni materiali e diretti causati ai *Fabbricati* assicurati descritti nel *Modulo di Adesione*, presi in locazione dall'*Utilizzatore*, causati dai seguenti eventi:

- Incendio
- Eventi socio-politici
- *Fenomeno Elettrico*
- Acqua condotta
- Gelo
- Cristalli
- Eventi atmosferici
- Sovraccarico neve
- Impianti Fotovoltaici (estensione delle garanzie della Sezione agli *Impianti Fotovoltaici* al servizio del *Fabbricato* assicurato)

La **SEZIONE EVENTI CATASTROFALI** indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali, compresi quelli di *Incendio*, *Esplosione* e *Scoppio*, direttamente causati ai *Beni Assicurati* indicati nel *Modulo di Adesione* da:

- *Terremoto*
- *Alluvione*, *Inondazione*, *Esondazione*
- *Frane*

La **SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ** tiene indenne l'*Assicurato* di quanto sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale relativo alla proprietà dei *Fabbricati* assicurati.

Le garanzie delle **Sezioni Danni ai Fabbricati** e **Responsabilità Civile della Proprietà** sono proposte in abbinamento e risultano sempre operanti in caso di sottoscrizione, a queste è possibile aggiungere le garanzie della **Sezione Eventi Catastrofali**.

Saranno operanti esclusivamente le garanzie acquistate, esplicitamente richiamate nel *Modulo di Adesione*.

Le prestazioni saranno corrisposte, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli articoli successivi. Gli obblighi di *Credemassicurazioni* risultano esclusivamente dalla polizza collettiva n. 900000036ZR (e dalle appendici emesse e firmate dalla direzione di *Credemassicurazioni*) stipulate dal *Contraente* in nome e nell'interesse dei sottoscrittori di un contratto per la locazione finanziaria di immobili e in abbinamento a detto contratto.

Ti ricordiamo che il pagamento del Sinistro è corrisposto nei limiti e alle condizioni stabilite negli articoli che trovi in queste sezioni.

INFORMAZIONI UTILI

NOTA BENE: le parti evidenziate devono essere lette attentamente dall'*Assicurato*.

Hai bisogno di aiuto?

Servizio clienti (attivo dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30, il venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00)

800 – 27.33.36

Indice

Introduzione 1

Glossario 1

Condizioni di Assicurazione 1

1 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO 1

2 CARATTERISTICHE DEI FABBRICATI 2

3 DURATA DELLA POLIZZA 2

4 RECESSO E CESSAZIONE DELLA POLIZZA 3

5 INFORMAZIONI SUL PREMIO 4

6 DOVE VALE LA COPERTURA 5

7 ALTRE INFORMAZIONI 5

8 COMUNICAZIONI 6

Sezione danni ai fabbricati 7

9 CHE COSA POSSO ASSICURARE 7

10 CHE COSA NON È ASSICURATO 12

11 LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI 15

Sezione eventi catastrofali 17

12 CHE COSA POSSO ASSICURARE 17

13 CHE COSA NON È ASSICURATO 18

14 LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI 21

Sezione che cosa fare in caso di sinistro 23

15 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 23

Sezione responsabilità civile della proprietà 28

16 CHE COSA POSSO ASSICURARE 28

17 CHE COSA NON È ASSICURATO 29

18 LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI 30

19 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 30

Allegati

FAC SIMILE DEL MODULO DI ADESIONE

MODULO DI DENUNCIA DI SINISTRO

Glossario

Indica il significato dei principali termini utilizzati in *Polizza* che sono evidenziati nelle *Condizioni di Assicurazione* in *corsivo*. Le definizioni s'intendono sia al singolare sia al plurale.

ALLAGAMENTO

Eccesso o accumulo d'acqua in luogo normalmente asciutto non dovuto ad *Alluvione*, *Inondazione*, *Esondazione*, rotture accidentali.

ALLUVIONE

Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali, anche come delimitata dai provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.

Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.

AREA RISERVATA – HOME INSURANCE

Area personale, a disposizione dell'*Assicurato*, presente sul sito di *Credemassicurazioni*

ASSICURATO

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla *Polizza* ossia il proprietario e l'*Utilizzatore* dei *Beni* concessi in locazione finanziaria.

ATTI DI TERRORISMO

Si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sè o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.

BATTERIE DI ACCUMULO

Batterie che accumulano l'energia prodotta da un impianto fotovoltaico per renderla disponibile all'utilizzo in un momento temporalmente differito rispetto alla sua produzione.

BENI ASSICURATI

I beni oggetto della presente *Polizza* e che sono indicati sul *Modulo di Adesione*.

BONIFICA

Complesso di lavori e opere necessari per prosciugare e risanare, a fini produttivi e igienici, *Terreni* colpiti da *Terremoto*, *Alluvione, Inondazione, Esondazione* e *Frana*. Non rientrano in questa definizione gli interventi per il risanamento da inquinamento ambientale o da contaminazione.

CABLAGGIO

L'insieme dei collegamenti e impianti fisici (cavi, connettori, permutatori) facenti parte dell'impianto.

CARENZA

Periodo immediatamente successivo alla data di effetto del contratto di assicurazione durante il quale le garanzie

non sono efficaci. Se l'evento assicurato avviene in tale periodo *Credemassicurazioni* non corrisponde la prestazione assicurata

CAPPOTTO TERMICO

L'elemento termico intonacabile e/o coibentante per pareti e/o facciate finalizzato a ridurre gli effetti prodotti nella struttura o nella muratura dalle variazioni rapide o notevoli della temperatura esterna.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE

Credemleasing S.p.a.

COPERTURA / COPERTURA ASSICURATIVA

La garanzia assicurativa concessa da *Credemassicurazioni* che la fornisce, ai sensi delle presenti *Condizioni di Assicurazione*, ed in forza della quale *Credemassicurazioni* stessa è obbligata al pagamento dell'*Indennizzo* al verificarsi di un *Sinistro* previsto dalla *Polizza*.

CREDEMASSICURAZIONI

Credemassicurazioni S.p.A, impresa con sede in Via Luigi Sani 3, 42121 Reggio Emilia.

DANNO ACCERTATO

Danno il cui ammontare viene determinato in base alle *Condizioni di Assicurazione*, senza tenere conto di *Scoperti* e di *Limiti di Indennizzo* eventualmente previsti.

CREDEMLEASING

Credemleasing S.p.A. impresa con sede legale in Via Mirabello 2 – 42122 Reggio Emilia

ESONDAZIONE

Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali, anche come delimitata dai provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.

Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATO

L'intera costruzione (o una porzione) edile (industriali o civili), comprese tutte le opere murarie e di finitura, fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature, *Impianti Fotovoltaici* al servizio del fabbricato nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.

Non fanno parte del *Fabbricato*, i parchi, alberi, giardini e i beni contenuti all'interno del fabbricato.

FENOMENO ELETTRICO

Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.

FRANA

Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua che interessi l'area in cui si trovino i *Beni Assicurati*, anche come delimitata dai provvedimenti assunti dalle Autorità competenti. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.

GUERRA INFORMATICA

Il reato informatico consiste in una attività criminosa, analoga a quella tradizionale, ma caratterizzata dall'abuso di componenti della tecnologia dell'informazione (sia hardware sia software).

FRANCHIGIA

La franchigia è la parte del danno indennizzabile, espressa in cifra fissa o in percentuale, sull'ammontare del danno totale che rimane a carico dell'*Assicurato* e che quindi non viene indennizzata da *Credemassicurazioni*.

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Sistema di produzione dell'energia elettrica costituito da un insieme di componenti meccanici, elettrici ed elettronici che concorrono a captare e a trasformare l'energia solare, rendendola utilizzabile grazie all'effetto fotovoltaico sotto forma di energia elettrica. L'impianto comprende parti edili al servizio esclusivo del medesimo, supporti, staffe, moduli fotovoltaici, *Inverter*, *Cablaggi*, apparecchiature di controllo e rilevazione, sistemi antifurto e videosorveglianza dedicati, trasformatori, *Batterie di Accumulo* e tutto quanto necessita al funzionamento dell'impianto. Rientrano in questa definizione le stazioni di ricarica esclusivamente se presenti al momento della realizzazione dell'impianto.

INCENDIO

Combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

INCOMBUSTIBILI

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno (Decreto del Ministero dell'Interno del 26.6.1984).

INDENNIZZO

La somma dovuta da *Credemassicurazioni* in caso di *Sinistro*.

INONDAZIONE

Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali, anche come delimitata dai provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.

Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.

INTERMEDIARIO

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività. Per

la presente *Polizza* è *Credemleasing* tramite gli addetti iscritti alla sezione E del RUI.

INVERTER
Dispositivo elettronico per la conversione da corrente continua a corrente alternata.

LIMITE DI INDENNIZZO
L'importo massimo che *Credemassicurazioni* si impegna a corrispondere in caso di *Sinistro*.

MAREGGIATA
Moto ondoso anomalo del mare causato dall'azione del vento.

MAREMOTO
Serie di onde marine di eccezionali dimensioni che si generano a seguito di *Terremoto*.

MASSIMALE
La somma, indicata nel *Modulo di Adesione*, fino alla concorrenza della quale *Credemassicurazioni* presta la garanzia.

MODULO DI ADESIONE
Modulo sottoscritto dall'*Utilizzatore* per fruire delle *Coperture Assicurative* collettive stipulate dal *Contraente*; il modulo di adesione indica espressamente le garanzie acquistate e contiene dichiarazioni rilevanti ai fini della validità delle *Coperture*.

MW
Magnitudo di Momento sismico, ovvero mechanical work, legata all'energia totale sviluppata dal sisma.

POLIZZA
Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione e che coincide con il *Modulo di Adesione* regolarmente sottoscritto.

PREMIO
Importo pagato dal *Contraente* in favore di *Credemassicurazioni* per l'attivazione delle *Coperture Assicurative* previste nel *Modulo di Adesione*.

PRESCRIZIONE
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
Forma di assicurazione per la quale *Credemassicurazioni*, prescindendo dal valore complessivo dei beni, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata; tale forma non è soggetta all'applicazione della *Regola Proporzionale*.

RECESSO
Diritto dell'*Utilizzatore* di recedere dal contratto di assicurazione e farne cessare gli effetti.

REGOLA PROPORZIONALE
Nelle assicurazioni a valore intero o che prendono a riferimento l'intero valore dei beni, la somma assicurata per

ciascuna categoria di beni indicata nel *Modulo di Adesione* deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei beni stessi. Come previsto dall'art. *1907* del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del *Sinistro* risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l'*Indennizzo* viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.

SCOPERTO

Importo che rimane a carico dell'*Assicurato*, espresso in percentuale, che viene dedotto:

1. Per le garanzie prestate a *Valore Intero*: dall'importo del *Danno Accertato*
2. Per le garanzie prestate a *Primo Rischio Assoluto*:
   - dal *Danno Accertato* quando questo è inferiore alla *Somma Assicurata*
   - dalla *Somma Assicurata* quando il *Danno Accertato* è uguale o superiore alla *Somma Assicurata*.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a *Esplosione*. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per cui è prestata la garanzia.

SOMMA ASSICURATA

La somma massima che Credemassicurazioni paga in caso di Sinistro indennizzabile.

TENDOSTRUTTURE

Strutture aventi uno scheletro portante indipendente, anche se ancorato al *Fabbricato*, con telo di copertura e tamponamento di forma piana e non fondamentale ai fini del calcolo o della stabilità della struttura.

TENSOSTRUTTURE

Sistemi strutturali i cui elementi risultano prevalentemente sollecitati a sforzi di trazione.

TERREMOTO

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i *Beni Assicurati* si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti e localizzata dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro.

TERRENO

Fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione.

TERRORISMO

Per atto di terrorismo si intende ogni atto violento o comunque ogni atto pericoloso per la vita umana o per beni materiali o immateriali, compiuto con l'intenzione di influenzare un qualsiasi governo o istituzione o per creare stati di tensione, di timore o di panico nella collettività in genere o in parti di essa.

UBICAZIONE

Indicazione toponomastica del luogo ove si trovano i *Beni Assicurati* individuata sul *Modulo di Adesione*.

UTILIZZATORE

Il soggetto che avendo stipulato il contratto di leasing con il *Contraente* ha sottoscritto il *Modulo di Adesione*.

VALORE A NUOVO
Il valore a nuovo prevede l'*Indennizzo* della spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo o riacquisto del bene senza tenere conto del degrado, rendimento economico ed uso, escluso qualsiasi riferimento al valore d'affezione o artistico o scientifico e gli oneri fiscali se detraibili

VALORE ALLO STATO D'USO
Il valore allo stato d'uso è il *Valore a Nuovo* diminuito di ogni circostanza influente quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo: effetti del decorso del tempo, obsolescenza tecnologica o costruttiva, stato di conservazione e di uso.

VALORE INTERO
Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei *Beni Assicurati*, tale forma è soggetta all'applicazione della *Regola Proporzionale*.

VALORI
Denaro in valuta italiana ed estera, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, nonché preziosi. Sono compresi gli effetti personali del Portavalori.

Glossario Giuridico

In questo glossario vengono riportarti i principali articoli del Codice Civile indicati nelle *Condizioni di Assicurazione* in corsivo.

ART. 1892 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE
"Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza."

ART. 1893 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE
"Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose."

ART. 1894 ASSICURAZIONI IN NOME O PER CONTO DI TERZI
"Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893."

ART. 1897 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

“Se il contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui e stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.”

ART. 1898 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

“Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato. L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.

Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.”

ART. 1901 MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso, e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

ART. 1907 ASSICURAZIONE PARZIALE

“Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.”

ART. 1910 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

“Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.

Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.

L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.”

ART. 1914 OBBLIGO DI SALVATAGGIO

"L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato."

ART. 1915 INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI AVVISO O DI SALVATAGGIO

"L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto."

ART. 1916 DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE

"L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali."

ART. 2952 PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE

"Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità."

Condizioni di Assicurazione

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

1 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

1.1 DICHIARAZIONI DELL'*ASSICURATO*

Le dichiarazioni dell'*Assicurato* devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* e la stessa cessazione delle *Coperture*, ai sensi degli art. *1892*, *1893* e *1894* del Codice Civile.

ARTICOLO *1893* DEL CODICE CIVILE: COSA VUOL DIRE?

È importante che l'*Assicurato* dichiari la reale situazione in cui si trova l'immobile per permettere a *Credemassicurazioni* di valutare correttamente il rischio, calcolare il *Premio* dovuto che possa tutelare l'*Assicurato* al meglio.

In caso di difformità delle dichiarazioni fornite, *Credemassicurazioni* ha il diritto, entro 3 mesi da quando è venuta a conoscenza della reale situazione di rischio, di:

- Trattenere i *Premi* versati
- Chiedere l'annullamento del contratto
- Proporre un nuovo prezzo alle nuove condizioni
- Pagare parzialmente l'*Indennizzo* o non pagarlo per intero

Tutto ciò in base anche alla gravità delle omissioni e se rese con consapevolezza o involontariamente.

1.2 ISPEZIONE DEI *BENI* ASSICURATI

Credemassicurazioni ha sempre il diritto di visitare i *Fabbricati* assicurati e il *Contraente* o l'*Utilizzatore* hanno l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

1.3 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Se il rischio assicurato si aggrava, il *Contraente* o l'*Utilizzatore* devono informare immediatamente *Credemassicurazioni* per iscritto. In caso di *Sinistro*, la mancata segnalazione di tali cambiamenti può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo (come stabilito dall'articolo *1898* del Codice Civile).

1.4 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio *Credemassicurazioni* è tenuta a ridurre il *Premio* o le rate di *Premio* successivi alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Utilizzatore* ai sensi dell'art. *1897* del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di *Recesso*.

ART. 1897 DEL CODICE CIVILE: COSA VUOL DIRE?

È importante che il *Contraente* informi *Credemassicurazioni* di mutamenti che producono una diminuzione del rischio, affinché *Credemassicurazioni* possa verificare il *Premio* dovuto per le prestazioni assicurate e tutelare al meglio il cliente.

2 CARATTERISTICHE DEI FABBRICATI

2.1 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI *FABBRICATI*

I *Fabbricati* devono essere costruiti in materiali incombustibili, anche con presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto, con tolleranza del 30% di materiali combustibili nelle pareti esterne. A tale riguardo, si precisa che è ammessa la presenza di *Cappotto Termico* anche se realizzato in materiali combustibili.

In caso di assicurazione di porzione del *Fabbricato* le caratteristiche precedentemente indicate devono riferirsi sia alla porzione sia all'intero *Fabbricato* di cui la porzione assicurata fa parte.

2.2 RISCHI NON ASSICURABILI

Credemassicurazioni non assicura i *Fabbricati*:

1) Costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica e/o ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi
2) Dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente *Polizza*
3) Ubicati fuori dal territorio della Repubblica Italiana
4) In costruzione con una percentuale di completamento inferiore all'80% (attestato tramite la perizia ottenuta da *Credemleasing* nell'ambito del contratto di locazione finanziaria)

Non sono assicurabili le imprese agricole.

Al verificarsi di una o più delle condizioni sopra previste, le garanzie smettono di essere operanti.

L'eventuale successivo incasso del *Premio* da parte di *Credemassicurazioni* non costituisce una deroga, infatti il *Premio* verrà restituito da *Credemassicurazioni*.

3 DURATA DELLA POLIZZA

3.1 DECORRENZA E DURATA DELLA *POLIZZA*

La *Polizza* ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nel *Modulo di Adesione*. *Credemleasing* provvede al pagamento dei *Premi* in favore di *Credemassicurazioni* nelle modalità disciplinate nella polizza collettiva n. 90000036ZR.

La scadenza coincide con il termine della locazione finanziaria cui la *Polizza* fa riferimento ed è indicata nel *Modulo di Adesione*. Il contratto non prevede quindi tacito rinnovo alla sua scadenza.

4 RECESSO E CESSAZIONE DELLA POLIZZA

4.1 FACOLTÀ DI *RECESSO*

Entro il termine di 60 giorni dalla data di decorrenza della *Polizza*, l'*Utilizzatore* ha la facoltà di recedere dalla *Polizza* stessa, fermo restando il preventivo assenso del *Contraente*.

Il *Recesso* ha l'effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dalla *Polizza* a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di ricezione da parte di *Credemassicurazioni* della comunicazione di *Recesso*.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di *Recesso* verrà rimborsato all'*Utilizzatore*, per il tramite del *Contraente*, il *Premio* pagato al netto delle imposte, fermo restando il diritto di *Credemassicurazioni* di trattenere il rateo di *Premio* corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

4.2 FACOLTÀ DI *RECESSO* IN CORSO DI CONTRATTO

L'*Utilizzatore* può recedere annualmente dal contratto con un preavviso non inferiore a 15 giorni da ogni singola ricorrenza annua calcolata a partire dalla data di decorrenza della *Polizza*, fermo restando il preventivo assenso del *Contraente*.

Nel caso di esercizio della facoltà di *Recesso* nei termini e nelle modalità sopra indicate, le garanzie cessano di avere efficacia alla fine della ricorrenza annua nel corso della quale è stato esercitato il *Recesso*.

ESEMPIO DI RECESSO IN CORSO DI CONTRATTO

Decorrenza della *Polizza*: 18/11/2025
Durata: 10 anni
L'*Utilizzatore*, in data 27/10/2028, comunica la sua intenzione di recedere dal contratto in vista della ricorrenza annua del 18/11/2028. Acquisito il preventivo assenso del *Contraente*, le garanzie cessano di avere efficacia a partire dal 18/11/2028.

4.3 MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Per esercitare il diritto di *Recesso* l'*Utilizzatore* può, alternativamente ed entro i termini stabiliti ai precedenti articoli 4.1 e 4.2:

i) Inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di *Credemassicurazioni* (a tale fine farà fede la data di ricezione della raccomandata)
ii) Inviare una comunicazione al recapito di posta elettronica certificata di *Credemassicurazioni* (info@pec.credemassicurazioni.it)
iii) Recapitare una lettera consegnandola a mano presso l'*Intermediario* presso il quale è stata sottoscritta la *Polizza*, nel qual caso farà fede la data del timbro di ricevimento apposta dall'*Intermediario*

Per l'esercizio del diritto di *Recesso* non è addebitato alcun costo a carico dell'*Utilizzatore*.

4.4 *RECESSO* IN CASO DI *SINISTRO*

Dopo ogni *Sinistro* denunciato a termini di *Polizza* e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*Indennizzo*, *Credemassicurazioni* può recedere dal contratto di assicurazione, con preavviso di 30 giorni.

Credemassicurazioni, entro 15 giorni dalla data di efficacia del *Recesso*, metterà a disposizione del *Contraente* la parte del *Premio*, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. Il pagamento dei *Premi* venuti

a scadere dopo la denuncia del *Sinistro* non potrà essere interpretato come rinuncia delle Parti a valersi delle facoltà di *Recesso*.

4.5 EVENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Nel caso di estinzione anticipata del contratto di Leasing al quale è collegata la *Polizza* cesseranno tutte le garanzie e la *Polizza* dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24.00 del giorno di estinzione del contratto di Leasing. In tal caso all'*Utilizzatore*, per il tramite del *Contraente*, verrà restituita la parte di *Premio* pagato (al netto delle imposte di legge) relativa al periodo di rischio non corso entro 60 giorni dalla data di cessazione.

In caso di cessione del contratto di *Leasing*, il nuovo *Utilizzatore* del *Fabbricato* assicurato potrà decidere se:

- Mantenere la *Polizza* -> in questo caso il nuovo *Utilizzatore* diventerà soggetto *Assicurato*, a far data dal perfezionamento della cessione del contratto di *Leasing,* e si assumerà l'onere del pagamento del *Premio* che varierà a seconda dell'attività svolta nel *Fabbricato* assicurato;
- Estinguere la *Polizza* -> in questo caso al precedente *Utilizzatore* del *Fabbricato* assicurato verrà restituita, per il tramite del *Contraente*, la parte di *Premio* pagato (al netto delle imposte di legge) relativa al periodo non goduto entro 60 giorni dalla data di cessazione della *Polizza*.

È onere di *Credemleasing* notificare tempestivamente a *Credemassicurazioni* la scelta compiuta dal nuovo *Utilizzatore* in relazione alla *Polizza*.

4.6 CESSAZIONE DELLA POLIZZA

Fatto salvo quanto specificamente previsto al precedente art. 4.4 – *Recesso* in caso di *Sinistro*, la *Polizza* cessa anticipatamente alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:

a. Esercizio del Diritto di *Recesso*
b. Estinzione anticipata totale del contratto di locazione finanziaria

All'Assicurato, per il tramite del Contraente, verrà restituito il premio versato, al netto delle imposte di Legge, relativo al periodo per il quale le garanzie non hanno avuto effetto. L'importo restituito sarà determinato con le modalità indicate al precedente articolo 4.5 – Eventi relativi al contratto di locazione finanziaria.

5 INFORMAZIONI SUL PREMIO

5.1 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il *Premio* è definito su base annuale; l'importo corrispondente al *Premio* annuo è riportato nel *Modulo di Adesione* alla voce "Premio annuo lordo". *Credemleasing* provvede al pagamento dei *Premi* in favore di *Credemassicurazioni* nelle modalità disciplinate nella polizza collettiva n. 900000036ZR.

L'*Utilizzatore* versa il *Premio* a *Credemleasing*. Per l'*Utilizzatore* la periodicità e le modalità di pagamento del *Premio* sono definite nel contratto di locazione finanziaria, sottoscritto con *Credemleasing*, al quale è collegata la *Copertura Assicurativa*.

5.2 VARIAZIONE DEL PREMIO

Il *Premio* delle garanzie acquistate potrà essere ricalcolato ad ogni annualità tenendo conto delle variabili tariffarie connesse alle singole garanze in vigore alla ricorrenza annuale della *Polizza*. In questo caso, *Credemassicurazioni* o il *Contraente*, entro 45 giorni dalla ricorrenza annuale calcolata a partire dalla data di decorrenza della *Polizza*, invierà all'*Utilizzatore* una comunicazione con indicato l'ammontare del *Premio* per l'annualità successiva.

Resta ferma la facoltà dell'*Utilizzatore* di recedere dal contratto come previsto all'articolo 4.2 – Facoltà di *Recesso* in corso di contratto.

5.3 REGIME FISCALE

Al contratto è applicata l'aliquota d'imposta del 22,25% (di cui l'1% per contributi antiracket e antiusura nei limiti di cui al D.M. 239/2002).

6 DOVE VALE LA COPERTURA

6.1 DOVE VALE LA COPERTURA

La *Polizza* vale per i beni ubicati nel territorio della Repubblica Italiana.

7 ALTRE INFORMAZIONI

7.1 CONTROVERSIE

Per qualunque controversia che può insorgere relativamente al presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia, fatto salvo il caso in cui l'*Assicurato* rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005; in tale ultimo caso, sarà infatti competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo di questi.

7.2 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

7.3 PRESCRIZIONE

Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto previsto dall'art. *2952* del Codice Civile.

> **ART. *2952* DEL CODICE CIVILE: COSA VUOL DIRE?**
>
> L'*Assicurato* può chiedere l'*Indennizzo* a *Credemassicurazioni* entro 2 (due) anni da quando si è verificato il *Sinistro*.

7.4 VINCOLO

La presente *Polizza* è vincolata a favore del *Contraente*; conseguentemente in caso di *Sinistro*, l'*Indennizzo* sarà liquidato da *Credemassicurazioni* al *Contraente*, salvo che quest'ultimo acconsenta a che la liquidazione avvenga direttamente a favore dell'*Utilizzatore*. Similmente non possono avere luogo diminuzioni delle somme assicurate, variazioni delle garanzie o *Recesso* dal contratto senza il preventivo consenso scritto del *Contraente*.

7.5 ALTRI IMPEDIMENTI ALL'OPERATIVITÀ DELLA *POLIZZA*

Credemassicurazioni non è tenuta a liquidare *Sinistri* o erogare qualsiasi tipo di prestazione derivante dalla *Polizza* qualora la liquidazione o la prestazione possano esporre *Credemassicurazioni* a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da:

- Risoluzioni delle Nazioni Unite
- Norme, leggi o regolamenti dell'Italia, dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o del Regno Unito
- Provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che vietino la liquidazione del danno o l'erogazione di qualsiasi prestazione assicurativa

ai quali *Credemassicurazioni* debba attenersi in forza di trattati internazionali e purché tali disposizioni non risultino in contrasto con norme nazionali e/o dell'Unione Europea.

8 COMUNICAZIONI

8.1 COMUNICAZIONI DEL *CONTRAENTE* E DELL'*ASSICURATO*

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente Contratto, tutte le comunicazioni del *Contraente* e dell'*Assicurato* a *Credemassicurazioni* devono essere in forma scritta e indirizzate a:

Credemassicurazioni S.p.A.
Via Luigi Sani, 3 – 42121 Reggio Emilia (RE) - ITALIA.
e-mail: info@credemassicurazioni.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): info@pec.credemassicurazioni.it

8.2 INFORMATIVA AL *CONTRAENTE* E ALL'*ASSICURATO*

Credemassicurazioni trasmetterà le informazioni da rendere in corso di contratto, in forma cartacea, all'indirizzo del *Contraente* e/o dell'*Utilizzatore*.

In caso di *Sinistro*, lo scambio di informazioni tra *Credemassicurazioni* e il *Contraente* e/o l'*Utilizzatore* possono avvenire anche tramite il solo utilizzo di posta elettronica ordinaria.

8.3 *AREA RISERVATA – HOME INSURANCE*

Sul sito internet di *Credemassicurazioni* (www.credemassicurazioni.it), l'*Assicurato* può accedere all'*Area Riservata* per:

- Visualizzare le coperture assicurative in essere
- Scaricare le condizioni dei prodotti sottoscritti
- Verificare lo stato dei pagamenti e le relative scadenze
- Richiedere la modifica dei dati personali
- Richiedere il pagamento del premio successivo al primo (se previsto)
- Inoltrare la denuncia di un *Sinistro*

L'accesso richiede credenziali personali fornite da *Credemassicurazioni* al primo accesso, senza costi aggiuntivi.

Sezione danni ai fabbricati

9 CHE COSA POSSO ASSICURARE

9.1 RISCHIO ASSICURATO

Credemassicurazioni indennizza l'*Assicurato*, durante il periodo di efficacia della *Polizza*, dei danni materiali e diretti ai *Fabbricati*, descritti nel *Modulo di Adesione,* presi in locazione finanziaria dall'*Utilizzatore*, causati dai seguenti eventi:

A. INCENDIO

1) *Incendio*, fulmine, implosione, *Esplosione* e *Scoppio;*
2) Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali, onda sonica determinata da aeromobili;
3) Urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti al *Contraente* o all'*Assicurato* né in suo uso o servizio;
4) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore di pertinenza o facenti parte dei *Fabbricati* medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
5) fumi, gas e vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica rispetto all'attività svolta nel Fabbricato, termica idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche rispetto all'attività svolta nel Fabbricato, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui ai punti di cui sopra che abbiano colpito i *Fabbricati* assicurati oppure beni posti nell'ambito di 20 mt. dai predetti;

Gli eventi previsti ai precedenti punti, da 1 a 5, sono garantiti anche se causati con colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi o delle persone di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge, nonché dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

6) guasti causati ai *Fabbricati* assicurati per ordine delle Autorità o dall'*Assicurato* o dal *Contraente* o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, purché fatte in modo ragionevole, allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi tutti prestati con la presente Sezione;
7) rovina di ascensori e montacarichi. Sono compresi i danni materiali e diretti ai *Fabbricati* assicurati, derivanti da rovina di ascensori e di montacarichi, con l'esclusione dei danni subiti dall'impianto stesso.

La garanzia opera:

a) relativamente a quanto indicato al precedente articolo 9.1.A.7, con l'applicazione del *Limite di Indennizzo* di € 3.000 per evento e per anno assicurativo;
b) relativamente agli immobili in costruzione con una percentuale di completamento pari o superiore all'80% ed agli immobili in corso di ristrutturazione, per i danni causati dai lavori di completamento o ristrutturazione, con l'applicazione di uno *Scoperto* del 20%.

B. EVENTI SOCIO-POLITICI

1 Eventi socio-politici

Credemassicurazioni risponde:

1.1 dei danni materiali e diretti causati ai *Fabbricati* assicurati da incendio, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi, compresi quelli di sabotaggio;

1.2 degli altri danni materiali e diretti causati ai *Fabbricati* assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di sabotaggio.

La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i *Fabbricati* assicurati, con l'avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, Credemassicurazioni non risponde dei danni di cui all'art. B.1.2 anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

2 *Atti di Terrorismo*

Relativamente agli *Atti di Terrorismo*, *Credemassicurazioni* risponde:

2.1 dei danni materiali e diretti causati ai *Fabbricati* assicurati da incendio, esplosione, scoppio, implosione, caduta aeromobili, loro parti e cose da essi trasportate verificatesi in conseguenza di *Atti di Terrorismo*;

2.2 degli altri danni materiali e diretti causati ai *Fabbricati* assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi verificatisi in conseguenza di *Atti di Terrorismo*.

La garanzia opera con uno *Scoperto* del 10% con il minimo di € 2.500 e con il *Limite di Indennizzo* del 70% della *Somma Assicurata* per il *Fabbricato* per evento e per anno assicurativo.

C. FENOMENO ELETTRICO

Credemassicurazioni risponde dei danni materiali diretti derivanti da *Fenomeno Elettrico* agli impianti elettrici ed elettronici al servizio dei *Fabbricati* assicurati.

La garanzia opera con l'applicazione di uno *Scoperto* del 10% con il minimo di € 150 e con il massimo di € 500, con il *Limite di Indennizzo* di € 10.000 per evento e per anno assicurativo.

D. ACQUA CONDOTTA

Credemassicurazioni risponde dei danni materiali e diretti causati ai *Fabbricati* assicurati:

1. da fuoriuscita di acqua a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e termici esistenti all'interno dei muri e/o pavimenti dei *Fabbricati* assicurati;
2. da traboccamento o rigurgito degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e di fognatura pertinenti i suddetti *Fabbricati* e comunque esclusi quelli pubblici;
3. da acqua piovana ed eventuale conseguente rigurgito dei sistemi di scarico, di gronde e pluviali.
4. Credemassicurazioni si obbliga a risarcire altresì le spese necessariamente sostenute per la ricerca del guasto, la demolizione o il ripristino di parti dei *Fabbricati* assicurati nei quali si è verificata la rottura accidentale e che hanno dato origine allo spargimento di acqua, nonché le spese sostenute per la riparazione o sostituzione dell'impianto, o parte dello stesso, che ha originato il danno.

La garanzia opera:

a) con l'applicazione di una *Franchigia* pari a € 250 con il *Limite di Indennizzo* di € 25.000 per evento e per anno assicurativo. Questi limiti si applicano per ogni tipologia di danno salvo quanto indicato ai successivi punti b), c) e d);
b) relativamente a quanto indicato al precedente art. 9.1.D.2, con l'applicazione di una *Franchigia* pari a € 500 e con il *Limite di Indennizzo* di € 50.000 per evento e per anno assicurativo;
c) relativamente a quanto indicato al precedente art. 9.1.D.3, con l'applicazione di una *Franchigia* pari a € 1.500 e con il *Limite di Indennizzo* di € 50.000 per evento e per anno assicurativo;
d) relativamente a quanto indicato al precedente art. 9.1.D.4, con l'applicazione di una *Franchigia* pari a € 250 e con il *Limite di Indennizzo* di € 3.000 per evento e per anno assicurativo.

E. GELO

Ad integrazione della garanzia Acqua Condotta (art. 9.1.D), Credemassicurazioni risponde dei danni materiali e diretti causati ai *Fabbricati* assicurati, purché conseguenti a rotture di impianti idrici, igienico sanitari, riscaldamento, condizionamento ed altre tubazioni in genere contenute nei *Fabbricati* stessi, causati da gelo.

La garanzia opera con l'applicazione di una *Franchigia* di € 500 e con il *Limite di Indennizzo* di € 26.000 per evento e per anno assicurativo.

F. CRISTALLI

Credemassicurazioni risponde dei danni materiali e diretti derivanti da rottura accidentale delle *Lastre* di vetro, pertinenti ai *Fabbricati* assicurati. Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.

La garanzia opera con il *Limite di Indennizzo* di € 1.600 a evento e per *Lastra*.

G. EVENTI ATMOSFERICI

Credemassicurazioni indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti:

1. causati ai *Fabbricati* assicurati da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, vento e cose da esso trasportate, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati e non, posti nelle vicinanze;
2. da bagnamento verificatosi all'interno dei *Fabbricati* assicurati purché avvenuto contestualmente a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra;
3. subiti da serramenti, vetrate e lucernari in genere per effetto di grandine, vento e quanto da esso trasportato. Relativamente alle vetrate la garanzia è prestata in aumento al *Limite di Indennizzo* previsto dal punto F dell'art. 9.1;
4. subiti da manufatti di materia plastica, lastre in fibrocemento o cemento-amianto per effetto di grandine anche se facenti parte di *Fabbricati* o tettoie aperte da uno o più lati. Limitatamente ai soli danni subiti dai manufatti di materia plastica, lastre in fibrocemento o cemento-amianto, si precisa che l'ammontare del danno viene determinato allo stato d'uso.

La garanzia opera:

a) con l'applicazione di uno *Scoperto* del 10% con il minimo di € 2.500 con il Limite di Indennizzo del 70% della *Somma Assicurata* per il *Fabbricato* per evento e per anno assicurativo. Questi limiti si applicano per ogni tipologia di danno salvo quanto indicato ai successivi punti b), c) e d);
b) relativamente a quanto indicato ai precedenti artt. 9.1.G.3 e 9.1.G.4, con l'applicazione di una *Franchigia* pari a € 1.500 e con il *Limite di Indennizzo* di € 26.000 per evento e per anno assicurativo;
c) con l'applicazione di uno *Scoperto* del 10% con il minimo di € 350 e con il *Limite di Indennizzo* del 20% della *Somma Assicurata* per il *Fabbricato*, limitatamente ai danni provocati dalla grandine al *Cappotto Termico*.

H. SOVRACCARICO NEVE

Credemassicurazioni risponde dei danni materiali e diretti causati ai *Fabbricati* assicurati da sovraccarico di neve sui tetti.

La garanzia opera con l'applicazione di uno *Scoperto* del 10% con il minimo di € 5.000 e con il massimo di € 50.000, con il *Limite di Indennizzo* del 50% della *Somma Assicurata* per il *Fabbricato* per evento e per anno assicurativo.

I. IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Credemassicurazioni estende all'*Impianto Fotovoltaico,* regolarmente installato (cioè fissato agli appositi sostegni e collaudato con esito positivo) sul tetto o su tettoie e porticati adiacenti e connessi alla struttura del Fabbricato assicurato, con potenze espresse fino a 300 KW, le garanzie indicate:

1. al punto 9.1.A (Rischio assicurato - **Incendio**).

   Questa garanzia è prestata, per i soli *Impianti Fotovoltaici:*

   a) per gli impianti con potenza fino 100 KW, con l'applicazione di uno *Scoperto* del 10% con il minimo di € 500 e con il *Limite di Indennizzo* del 100% del valore di rimpiazzo a nuovo dell'impianto con il massimo della *Somma Assicurata* per il *Fabbricato*;
   b) per gli impianti con potenza oltre i 100 KW e fino a 300KW, con l'applicazione di uno *Scoperto* del 10% con il minimo di € 1.000 e con il *Limite di Indennizzo* del 100% del valore di rimpiazzo a nuovo dell'impianto con il massimo della *Somma Assicurata* per il *Fabbricato*;

2. al punto 9.1.B.1 (Rischio assicurato - **Eventi Socio-politici**).

   La presente estensione di garanzia, limitatamente all'*Impianto Fotovoltaico,* opera a condizione che l'impianto con posizionamento a tetto sia installato su edificio abitato, occupato o comunque non abbandonato, pena la perdita del diritto all'*Indennizzo*. Si precisa che per edificio abbandonato si intende un edificio che non presenti una ordinaria manutenzione e non siano presenti utenze e/o impianti fissi attivi e funzionanti. Non si intende abbandonato, anche se vuoto ed inoccupato, l'edificio costituente dipendenza di altro edificio non abbandonato.

   Questa garanzia è prestata, per i soli *Impianti Fotovoltaici:*

   a) per gli impianti con potenza fino 100 KW, con l'applicazione di uno *Scoperto* del 10% con il minimo di € 1.000 e con il *Limite di Indennizzo* del 20% della *Somma Assicurata* per il *Fabbricato* con il massimo di € 70.000;
   b) per gli impianti con potenza oltre i 100 KW e fino a 300KW, con l'applicazione di uno *Scoperto* del 10% con il minimo di € 2.500 e con il *Limite di Indennizzo* del 20% della *Somma Assicurata* per il *Fabbricato* con il massimo di € 100.000;

3. al punto 9.1.B.2 (Rischio assicurato – ***Atti di Terrorismo***).

   Questa garanzia è prestata, per i soli *Impianti Fotovoltaici:*

   a) per gli impianti con potenza fino 100 KW, con l'applicazione di uno *Scoperto* del 10% con il minimo di € 1.500 e con il *Limite di Indennizzo* del 20% della *Somma Assicurata* per il *Fabbricato* con il massimo di € 70.000;
   b) per gli impianti con potenza oltre i 100 KW e fino a 300KW, con l'applicazione di uno *Scoperto* del 15% con il minimo di € 3.500 e con il *Limite di Indennizzo* del 20% della *Somma Assicurata* per il *Fabbricato* con il massimo di € 100.000;

4. al punto 9.1.C (Rischio assicurato – ***Fenomeno Elettrico***).

   Relativamente ai danni materiali di *Fenomeno Elettrico* direttamente causati all'impianto, Credemassicurazioni indennizza il danno a condizione che:

   - l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
   - l'impianto sia provvisto di sistemi di protezione contro sovratensioni, con limitatori di sovratensioni secondo le norme CEI vigenti in materia alla data di entrata in esercizio dell'impianto, o trasformatori separatori. Qualora questi sistemi di protezione non esistano, non siano attivati o non siano stati danneggiati dal sinistro, lo scoperto e il relativo minimo previsto in polizza è raddoppiato ed il limite di indennizzo dimezzato.

   Limitatamente a impianto con potenza nominale superiore a 50 Kwp sprovvisto di regolare attività di manutenzione dimostrabile e tracciabile, contrattualizzata con un'azienda esterna oppure eseguita da personale interno qualificato purché gli operatori deputati a tali attività siano provvisti di certificazione in base alle norme vigenti al momento dell'intervento, l'indennizzo è dimezzato.

   Credemassicurazioni non indennizza i danni a:

   - impianto entrato in esercizio da oltre 10 anni;
   - *Batteria di Accumulo.*

   Questa garanzia è prestata, per i soli *Impianti Fotovoltaici:*

   a) per gli impianti con potenza fino 100 KW, con l'applicazione di uno *Scoperto* del 10% con il minimo di € 1.500 e con il *Limite di Indennizzo* del 3% della *Somma Assicurata* per il *Fabbricato* con il massimo di € 15.000;
   b) per gli impianti con potenza oltre i 100 KW e fino a 300KW, con l'applicazione di uno *Scoperto* del 10% con il minimo di € 3.500 e con il *Limite di Indennizzo* del 3% della *Somma Assicurata* per il *Fabbricato* con il massimo di € 30.000;

5. al punto 9.1.G.1 (Rischio assicurato – **Eventi Atmosferici esclusa grandine**).

   Questa garanzia è prestata, per i soli *Impianti Fotovoltaici:*

a) per gli impianti con potenza fino 100 KW, con l'applicazione di uno *Scoperto* del 15% con il minimo di € 2.000 e con il *Limite di Indennizzo* del 20% della *Somma Assicurata* per il *Fabbricato* con il massimo di € 70.000;
b) per gli impianti con potenza oltre i 100 KW e fino a 300KW, con l'applicazione di uno *Scoperto* del 15% con il minimo di € 3.500 e con il *Limite di Indennizzo* del 20% della *Somma Assicurata* per il *Fabbricato* con il massimo di € 100.000;

6. al punto 9.1.G.1 (Rischio assicurato – **Grandine**).

Questa garanzia è prestata, per i soli *Impianti Fotovoltaici:*

a) per gli impianti con potenza fino 100 KW, con l'applicazione di uno *Scoperto* del 20% con il minimo di € 2.500 e con il *Limite di Indennizzo* del 5% della *Somma Assicurata* per il *Fabbricato* con il massimo di € 25.000;
b) per gli impianti con potenza oltre i 100 KW e fino a 300KW, con l'applicazione di uno *Scoperto* del 20% con il minimo di € 3.500 e con il *Limite di Indennizzo* del 5% della *Somma Assicurata* per il *Fabbricato* con il massimo di € 35.000;

7. al punto 9.1.H (Rischio assicurato – **Sovraccarico Neve**).

Questa garanzia è prestata, per i soli *Impianti Fotovoltaici:*

a) per gli impianti con potenza fino 100 KW, con l'applicazione di uno *Scoperto* del 15% con il minimo di € 1.500 e con il *Limite di Indennizzo* del 10% della *Somma Assicurata* per il *Fabbricato* con il massimo di € 50.000;
b) per gli impianti con potenza oltre i 100 KW e fino a 300KW, con l'applicazione di uno *Scoperto* del 15% con il minimo di € 3.500 e con il *Limite di Indennizzo* del 10% della *Somma Assicurata* per il *Fabbricato* con il massimo di € 70.000.

Credemassicurazioni non indennizza i danni qualora l'evento provochi un crollo della copertura del *Fabbricato* o della struttura su cui è installato l'impianto e tale *Fabbricato* o struttura non siano conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione.

Ove non diversamente specificato, tali garanzie operano quindi anche per l'*Impianto Fotovoltaico* con le medesime modalità che la *Polizza* prevede per il *Fabbricato* in relazione alle garanzie stesse.

J. SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO

Relativamente ai precedenti punti A, B, C, D, E, F, G, H, I, Credemassicurazioni risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro, ad eccezione dei danni di ricerca del guasto di cui al precedente punto D.

La garanzia opera sino alla concorrenza del 5% dell'*Indennizzo* pagabile a termini della presente Sezione col limite massimo di € 50.000.

K. ONORARI DEI PERITI NOMINATI DAL CLIENTE

Credemassicurazioni rimborsa le spese ragionevolmente sostenute e documentate per gli onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti che l'*Assicurato* avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'*Assicurato* a seguito di nomina del terzo Perito.

La garanzia opera sino alla concorrenza del 3% dell'*Indennizzo* pagabile a termini della presente Sezione col limite massimo di € 10.000.

9.2 VALORE DEI *BENI* ASSICURATI

L'assicurazione è prestata in base al *Valore a Nuovo* o *Valore allo stato d'uso*, in entrambi i casi, con forma a *Valore Intero*, a seconda del *Bene* assicurato. Il valore dei *Beni* assicurati è determinato in base ai criteri di valutazione indicati all'art. 15.6 – Determinazione del danno.

9.2 CONTIGUITÁ E VICINANZE

Il *Contraente* e/o l'*Assicurato* sono sollevati dall'obbligo di dichiarare se in contiguità immediata o nelle vicinanze dei *Fabbricati* assicurati esistono circostanze capaci di aggravare il rischio.

10 CHE COSA NON È ASSICURATO

10.1 RISCHI ESCLUSI

1. ESCLUSIONI COMUNI A **TUTTE LE GARANZIE**

In relazione a TUTTE LE GARANZIE prestate nella presente Sezione, *Credemassicurazioni* non indennizza i danni:

a) causati da fatti di guerra, invasione di truppe nemiche, atti ostili assimilabili a guerra (anche se la guerra non è dichiarata), guerra civile, ribellione, insurrezione, *Guerra Informatica* (Cyber Crime), qualsiasi atto militare, usurpazione di potere, confisca, requisizione, distruzione o danneggiamento delle proprietà per ordine di qualsiasi Governo e/o Pubblica Autorità e/o Autorità Locale assunto nei contesti bellici definiti nel presente paragrafo;
b) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni;
c) causati da cedimento, franamento o smottamento del terreno;
d) causati o agevolati con dolo dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
e) causati da o dovuti a furto, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita, rapina, estorsione, scippo;
f) di scoppio e implosione all'impianto nel quale si sia verificato, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
g) indiretti quali a titolo esemplificativo, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
h) subiti dagli immobili finiti ma ancora inutilizzati o inoccupati, quando tali stati si protraggono oltre 3 mesi dalla data di conclusione dei lavori (come risultante dalla perizia ottenuta da *Credemleasing* nell'ambito del contratto di locazione finanziaria).

2. ULTERIORI ESCLUSIONI OPERANTI SOLO PER LA GARANZIA **EVENTI SOCIO-POLITICI**

Oltre a quanto previsto dal precedente punto 10.1.1, limitatamente agli EVENTI SOCIO-POLITICI di cui al punto 9.1.B.1, *Credemassicurazioni* non risponde dei danni:

a) di rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
b) di Fenomeno Elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
c) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia rispetto all'attività svolta nel Fabbricato, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei Fabbricati assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
e) di scritte od imbrattamento;
f) di terrorismo.

Oltre a quanto previsto dal precedente punto 10.1.1, limitatamente agli ATTI DI TERRORISMO di cui al punto 9.1.B.2, *Credemassicurazioni* non risponde dei danni di contaminazione da:

g) sostanze chimiche, biologiche, radioattive o nucleari;

h) virus informatici di qualsiasi tipo.

Inoltre, ai fini dell'operatività delle garanzie suddette non sono comunque considerati terzi:

i) il coniuge, i genitori, i figli del *Contraente* o dell'*Assicurato*;
j) qualsiasi altro parente od affine se con loro conviventi;
k) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti che precedono, quando il *Contraente* o l'*Assicurato* non sia una persona fisica.

3. ULTERIORI ESCLUSIONI OPERANTI SOLO PER LA GARANZIA ***FENOMENO ELETTRICO***

Oltre a quanto previsto dal precedente punto 10.1.1, limitatamente agli eventi legati a FENOMENO ELETTRICO di cui al punto 9.1.C *Credemassicurazioni* non risponde dei danni:

a) causati da difetti di materiali o di costruzione o riconducibili ad inadeguata manutenzione o dovuti ad usura o manomissione;
b) ai trasformatori elettrici.

4. ULTERIORI ESCLUSIONI OPERANTI SOLO PER LA GARANZIA **ACQUA CONDOTTA**

Oltre a quanto previsto dal precedente punto 10.1.1, limitatamente agli eventi legati ad ACQUA CONDOTTA di cui al punto 9.1.D *Credemassicurazioni* non risponde dei danni:

a) dovuti ad umidità e stillicidio;
b) derivanti da gelo;
c) provocati da colaggio o rotture degli impianti automatici di estinzione;
d) subiti dai *Fabbricati* a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno;
e) causati da penetrazione di acqua piovana attraverso finestre o lucernari lasciati aperti.

5. ULTERIORI ESCLUSIONI OPERANTI SOLO PER LA GARANZIA **GELO**

Oltre a quanto previsto dal precedente punto 10.1.1, limitatamente agli eventi legati al GELO di cui al punto 9.1.E *Credemassicurazioni* non risponde dei danni:

a) da spargimento di acqua proveniente da canalizzazioni, condutture installate all'esterno della costruzione;
b) ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;
c) da stillicidio e umidità.

6. ULTERIORI ESCLUSIONI OPERANTI SOLO PER LA GARANZIA **EVENTI ATMOSFERICI**

Oltre a quanto previsto dal precedente punto 10.1.1, limitatamente agli EVENTI ATMOSFERICI di cui al punto 9.1.G *Credemassicurazioni* non risponde dei danni causati da:

a) intasamento o traboccamento di gronde o pluviali senza rottura degli stessi;
b) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi di acqua naturali od artificiali;
c) mareggiata o penetrazioni di acqua marina;
d) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
e) gelo, sovraccarico di neve;
f) cedimento o franamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici assicurati nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli previsti al punto b);

e subiti da:

g) recinti non in muratura, cancelli, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne, tende ed antenne e consimili installazioni esterne;
h) Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (incluse le casistiche di immobili in costruzione o in corso di ristrutturazione e che si trovano in questo stato anche per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica.

7. ULTERIORI ESCLUSIONI OPERANTI SOLO PER LA GARANZIA **SOVRACCARICO NEVE**

Oltre a quanto previsto dal precedente punto 10.1.1, limitatamente al SOVRACCARICO NEVE di cui al punto 9.1.H *Credemassicurazioni* non risponde dei danni causati:

a) da valanghe e slavine;
b) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
c) ai *Fabbricati* non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione;
d) ai *Fabbricati* in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia);
e) a capannoni pressostatici, tendo- tensostrutture e simili;
f) ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato dal crollo totale o parziale dei *Fabbricati* assicurati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.

8. ULTERIORI ESCLUSIONI OPERANTI SOLO PER LA GARANZIA **IMPIANTI FOTOVOLTAICI**

Oltre a quanto previsto dal precedente punto 10.1.1, limitatamente agli IMPIANTI FOTOVOLTAICI di cui al punto 9.1.I *Credemassicurazioni* non indennizza i danni a:

a) *Impianti Fotovoltaici* installati in luoghi diversi dal tetto del *Fabbricato* assicurato (quali, ad esempio, terreno, giardino, cortile, balconi ecc.);
b) *Impianti Fotovoltaici* installati sopra pertinenze del *Fabbricato* assicurato che non siano in muratura, o sopra tettoie e recinzioni;
c) *Impianti Fotovoltaici* installati sul tetto di *Fabbricati* aperti da uno o più lati;
d) *Impianti Fotovoltaici* posizionati su *Fabbricato* inagibile e/o inabitabile e/o in stato di degrado;
e) *Impianti Fotovoltaici* posizionati su *Fabbricati* per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino da parte della competente autorità;
f) *Impianti Fotovoltaici* che non abbiano superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dalle leggi vigenti in materia al momento della data di effetto dell'assicurazione;
g) pannelli non certificati ai sensi delle norme vigenti a seconda della tipologia di *Impianto Fotovoltaico*.

Per la garanzia *Fenomeno Elettrico*, *Credemassicurazioni* non indennizza i danni a:

- *Impianti Fotovoltaici* entrati in esercizio da oltre 10 anni;
- *Batteria di Accumulo*.

ESEMPIO DI UN SINISTRO IN CUI LA GARANZIA NON È VALIDA

A seguito di un'eruzione vulcanica, il *Fabbricato* viene danneggiato dalla cenere e dalla lava.

11 LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI

11.1 LIMITI DI *INDENNIZZO*, *FRANCHIGIE* E/O *SCOPERTI*

ARTICOLO 9.1 - RISCHIO ASSICURATO		Franchigia	Scoperto	Limite di Indennizzo
A.a)	Rovina di ascensori e montacarichi	- - -	- - -	€ 3.000 per evento e per anno assicurativo
A.b)	Danni causati dai lavori di completamento o ristrutturazione	- - -	20%	*Somma Assicurata* per il *Fabbricato*
B.1	Eventi socio-politici – Atti di Terrorismo	- - -	10% minimo € 2.500	70% della *Somma Assicurata* per il *Fabbricato* per evento e per anno assicurativo
C.a)	Fenomeno Elettrico	- - -	10% minimo € 150 massimo € 500	€ 10.000 per evento e per anno assicurativo
D.a)	Acqua condotta	€ 250	- - -	€ 25.000 per evento e per anno assicurativo
D.b)	Traboccamento e rigurgito	€ 500	- - -	€ 50.000 per evento e per anno assicurativo
D.c)	Acqua piovana	€ 1.500	- - -	€ 50.000 per evento e per anno assicurativo
D.d)	Ricerca guasto	€ 250	- - -	€ 3.000 per evento e per anno assicurativo
E	Gelo	€ 500	- - -	€ 26.000 per evento e per anno assicurativo
F	Cristalli	- - -	- - -	€ 1.600 per evento e per lastra
G.a)	Eventi atmosferici (ogni tipologia di danno salvo quanto sotto indicato)	- - -	10% minimo € 2.500	70% della *Somma Assicurata* per il *Fabbricato* per evento e per anno assicurativo
G.b)	Vento e grandine su elementi fragili (serramenti, vetrate e lucernari, manufatti di materia plastica, lastre in fibrocemento o cemento-amianto)	€ 1.500	- - -	€ 26.000 per evento e per anno assicurativo
G.c)	Grandine su Cappotto Termico	- - -	10% con il minimo di € 350	20% della *Somma Assicurata* per il *Fabbricato*
H.a)	Sovraccarico da neve	- - -	10% minimo € 5.000 massimo € 50.000	50% della *Somma Assicurata* per il *Fabbricato* per evento e per anno assicurativo
J	Spese demolizione e sgombero dei residuati del Sinistro	- - -	- - -	5% dell'*Indennizzo* col massimo di € 50.000 per *Sinistro*
K	Onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti	- - -	- - -	3% dell'*Indennizzo* col massimo di € 10.000 per *Sinistro*

***Impianti Fotovoltaici* con potenza fino a 100 KW**		**Franchigia**	**Scoperto**	**Limite di Indennizzo**
I.1.a	Incendio	– – –	10% minimo € 500	100% del valore di rimpiazzo a nuovo dell'impianto con il massimo della *Somma Assicurata* per il *Fabbricato*
I.2.a	Eventi Socio-politici	– – –	10% minimo € 1.000	20% della *Somma Assicurata* per il *Fabbricato* con il massimo di € 70.000
I.3.a	Atti di Terrorismo	– – –	10% minimo € 1.500	20% della *Somma Assicurata* per il *Fabbricato* con il massimo di € 70.000
I.4.a	Fenomeno Elettrico	– – –	10% minimo € 1.500	3% della *Somma Assicurata* per il *Fabbricato* con il massimo di € 15.000
I.5.a	Eventi Atmosferici (esclusa grandine)	– – –	15% minimo € 2.000	20% della *Somma Assicurata* per il *Fabbricato* con il massimo di € 70.000
I.6.a	Grandine	– – –	20% minimo € 2.500	5% della *Somma Assicurata* per il *Fabbricato* con il massimo di € 35.000
I.7.a	Sovraccarico Neve	– – –	15% minimo € 1.500	10% della *Somma Assicurata* per il *Fabbricato* con il massimo di € 50.000
***Impianti Fotovoltaici* con potenza oltre i 100 KW e fino a 300 KW**		**Franchigia**	**Scoperto**	**Limite di Indennizzo**
I.1.b	Incendio	– – –	10% minimo € 1.000	100% del valore di rimpiazzo a nuovo dell'impianto con il massimo della *Somma Assicurata* per il *Fabbricato*
I.2.b	Eventi Socio-politici	– – –	10% minimo € 2.500	20% della *Somma Assicurata* per il *Fabbricato* con il massimo di € 100.000
I.3.b	Atti di Terrorismo	– – –	15% minimo € 3.500	20% della *Somma Assicurata* per il *Fabbricato* con il massimo di € 100.000
I.4.b	Fenomeno Elettrico	– – –	10% minimo € 3.500	3% della *Somma Assicurata* per il *Fabbricato* con il massimo di € 30.000
I.5.b	Eventi Atmosferici (esclusa grandine)	– – –	15% minimo € 3.500	20% della *Somma Assicurata* per il *Fabbricato* con il massimo di € 100.000
I.6.b	Grandine	– – –	20% minimo € 3.500	5% della *Somma Assicurata* per il *Fabbricato* con il massimo di € 50.000
I.7.b	Sovraccarico Neve	– – –	15% minimo € 3.500	10% della *Somma Assicurata* per il *Fabbricato* con il massimo di € 70.000

ESEMPIO

Incendio parziale del *Fabbricato* assicurato.

Descrizione	Ammontare del danno	Limite di Indennizzo	Indennizzo
Incendio parziale del *Fabbricato* assicurato	€ 40.000	*Somma Assicurata per il Fabbricato* (es. € 250.000)	€ 40.000
Onorari di competenza dei Periti	€ 2.000	3 % dell'indennizzo con il massimo di € 10.000 (40.000 x 3% = € 1.200)	€ 1.200

Totale *Indennizzo*: € 41.200

Sezione eventi catastrofali

TERREMOTO | ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE | FRANE

12 CHE COSA POSSO ASSICURARE

12.1 RISCHIO ASSICURATO

A. *Credemassicurazioni* indennizza l'*Assicurato*, dei danni materiali, compresi quelli di *Incendio*, *Esplosione* e *Scoppio*, direttamente causati ai *Beni Assicurati* indicati nel *Modulo di Adesione* da:

1) *Terremoto*
2) *Alluvione*, *Inondazione*, *Esondazione*
3) *Frane*

B. *Credemassicurazioni*, a seguito di un evento di cui ai punti 1, 2 e 3 che abbia cagionato un danno materiale e diretto ai *Beni Assicurati*, indennizza, nei limiti delle *Somme Assicurate*, anche i danni materiali consequenziali causati da:

- Incendio, esplosione, scoppio
- Sviluppo di fumi, gas, vapori
- Mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica rispetto all'attività svolta nel Fabbricato
- Mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento rispetto all'attività svolta nel Fabbricato
- Colaggio o fuoriuscita di liquidi

C. *Credemassicurazioni* rimborsa, le spese ragionevolmente sostenute e documentate:

1) Per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
2) Per gli onorari di competenza del *Perito*, Consulenti e Professionisti che l'*Assicurato* avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'*Assicurato* a seguito di nomina del terzo *Perito*.
3) Per riparare i danni arrecati ai *Beni Assicurati*:
   - Per ordine delle Autorità
   - Dall'*Assicurato* o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, purché fatte in modo ragionevole allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi tutti prestati con la presente Sezione

D. Per il *Terreno*, la *Somma Assicurata* è calcolata nella misura del 5% della *Somma Assicurata* per il *Fabbricato* riportata sul *Modulo di Adesione*, con il minimo di € 10.000 e il massimo di € 100.000.

Credemassicurazioni rimborsa in eccedenza alle *Somme Assicurate* le spese sostenute dall'*Assicurato* o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, se fatte in modo ragionevole allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi coperti dalle garanzie prestate.

12.1 FORMA DI ASSICURAZIONE - VALORE DEI *BENI ASSICURATI*

A. La forma di assicurazione prevista per il *Fabbricato* è a *Valore Intero*. Il valore per il *Fabbricato* è determinato dal *Valore a Nuovo*, compresi gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, spese di fondazione, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge n.10 del 28/1/1977 articolo 6 e D.M. n. 801 del 19/5/1977 e successive modificazioni) nonché i costi di progettazione e direzione lavori
B. La forma di assicurazione per il *Terreno* è a *Primo Rischio Assoluto*.

12.1 UNICO *SINISTRO*

Agli effetti delle garanzie, si considerano un unico *Sinistro*:

- *Terremoto*: sono attribuite a un medesimo fenomeno tellurico e quindi facenti parte di un unico evento calamitoso le scosse registrate nelle 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo al *Sinistro* indennizzabile
- *Alluvione*, *Inondazione*, *Esondazione*: sono considerate come facenti parte di un unico evento calamitoso le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo al *Sinistro* indennizzabile
- *Frana*: sono considerate come facenti parte di un unico evento calamitoso le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo al *Sinistro* indennizzabile

Ne consegue che i danni ascrivibili alle garanzie sopra elencate e attribuibili ad un unico evento calamitoso sono considerati "unico *Sinistro*" purché avvenuti nel periodo di efficacia della *Polizza*.

13 CHE COSA NON È ASSICURATO

13.1 RISCHI ESCLUSI

Credemassicurazioni non indennizza i danni:

a) Direttamente o indirettamente occorsi tramite o conseguenti a guerre, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità od operazioni belliche e simili (indipendentemente dal fatto che la guerra sia stata dichiarata o meno), guerre civili, ammutinamenti, tumulti popolari che assumano le dimensioni di o sfocino in sommosse popolari,

sommosse militari, insurrezioni, ribellioni, rivoluzioni, usurpazione o presa militare del potere, legge marziale, confische, requisizioni o nazionalizzazioni o distruzione o danno alla proprietà (privata) in virtù o per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale, *Guerra Informatica* (Cyber Crime)

b) Causati da atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio e\o *Terrorismo*
c) Da contaminazione nucleare e/o biologica e/o chimica e/o radioattiva
d) Da inquinamento e/o contaminazione ambientale
e) Causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, *Esplosioni* provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da garanzie coperte
f) Causati da eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina, *Allagamento*
g) Causati da bradisismo e subsidenza
h) Causati da valanghe e slavine
i) Causati da sovraccarico neve

Sono sempre esclusi:

j) I danni materiali o non materiali, diretti o indiretti, conseguenti, in tutto o in parte a:
   1) Responsabilità legale e contrattuale
   2) Manipolazione o distruzione di dati, programmi codificati o software
   3) Indisponibilità di dati o malfunzionamento di software, hardware, firmware e chips integrati
   4) Utilizzo di Internet o reti similari, reti Intranet o altra rete privata o similare
   5) Uso di indirizzi Internet, Intranet, siti Web o simili mezzi
   6) Qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione a indirizzi Internet, Intranet, siti Web o simili mezzi
   7) Trasmissione elettronica di dati compresa quella a/da siti Web o similari
   8) Virus da computer, malware o software similari (ad esempio e non limitativo: trojans, worms o simili)
   9) Violazione, anche se non intenzionale dei diritti di proprietà (ad esempio e non limitativo: marchio, copyright, brevetto)
   10) Violazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e successive modifiche ed integrazioni
k) I danni, i costi e le spese di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati, indotti, risultanti, derivanti da epidemia o pandemia, se dichiarate come tali dall'Organizzazione Mondiale della Sanità o da qualsiasi autorità governativa o sanitaria, nonché i danni derivanti dagli atti e dalle misure per prevenire e limitare il contagio disposte dalle competenti Autorità, quali la chiusura o la limitazione dell'Attività o dalle misure finalizzate alla disinfezione o decontaminazione.
l) Nonostante quanto sopra riportato, la presente *Polizza* indennizza i danni materiali non altrimenti esclusi ai *Beni Assicurati*, anche se verificatisi in contemporaneità e/o concomitanza con un'epidemia o pandemia purché tali danni non hanno alcun rapporto o connessione con tali eventi
m) I danni causati o dovuti a dolo:
   a. Dell'*Assicurato* o del *Contraente*, del coniuge, dei genitori, dei figli dell'*Assicurato* o del *Contraente*, di qualsiasi altro parente o affine se con loro conviventi
   b. Del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti che precedono, quando l'*Assicurato* o il *Contraente* non è una persona fisica
n) I danni derivanti da difetti dei *Beni Assicurati* noti al *Contraente* e\o all'*Assicurato*, suoi amministratori e dirigenti, all'atto della stipulazione della *Polizza*
o) I danni causati o dovuti a ordinanze di Autorità o leggi che regolino la costruzione, conduzione, riparazione, demolizione, ricostruzione di macchine, macchinari, *Fabbricati*, *Tendostrutture*, *Tensostrutture* e impianti in genere
p) I danni di furto, rapina, estorsione, scippo, saccheggio, frode, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita, truffa, intendendosi per tali il pregiudizio economico dato dalla sottrazione dei *Beni Assicurati*
q) Le spese di demolizione e sgombero
r) Se il *Terreno* non è assicurato, le spese sostenute per livellamento, scavo, riempimento del *Terreno* e *Bonifica*, ad

eccezione di quelle necessarie per la ricostruzione a nuovo, parziale o totale, di *Fabbricati* e/o per la riparazione o il rimpiazzo di macchinari e impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili colpiti da evento non escluso a termini di *Polizza* e purché la ricostruzione, la riparazione o il rimpiazzo avvengano nell'*Ubicazione*

s) I danni indiretti, quali interruzione di attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro, perdite di mercato o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate

t) I danni causati a *Beni Assicurati* su qualsiasi sito in uso o usato in passato per generazione di energia nucleare e\o impegno o stoccaggio di sostanze nucleari.

Relativamente alla garanzia *Alluvione*, *Inondazione*, *Esondazione*, *Credemassicurazioni* non indennizza i danni causati da o dovuti a:

- Variazione della falda freatica
- *Flash Flood* (bombe d'acqua) ovvero rapido allagamento dovuto ad accumulo esterno d'acqua causato da piogge intense in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua
- Umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione

anche se gli eventi di cui sopra sono conseguenti ad *Alluvione*, *Inondazione*, *Esondazione*.
e subiti da:

- *Fabbricati* o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (incluse le casistiche di immobili in costruzione o in corso di ristrutturazione e che si trovano in questo stato anche per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica.

Relativamente alla garanzia *Frana*, *Credemassicurazioni* non indennizza i danni causati da o dovuti a:

- Lento e graduale movimento o scivolamento o distacco di roccia, detrito o terra
- *Frane* dovute ad errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali

anche se gli eventi di cui sopra sono conseguenti a *Frana*.

- Cedimento del *Terreno* se non causato da *Frane*
- *Frane* già note o potenzialmente già note

ESEMPIO DI UN SINISTRO IN CUI LA GARANZIA NON È VALIDA

A seguito di una eruzione vulcanica, il *Fabbricato* viene danneggiato dalla cenere.

Durante una guerra, viene danneggiato un argine di un fiume che straripa e causa danni al *Fabbricato*.

13.2 BENI ESCLUSI

Si intendono sempre esclusi relativamente alla garanzia *Alluvione*, *Inondazione* ed *Esondazione*, i danni causati a edifici costruiti in aree golenali.

14 LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI

14.1 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O *SCOPERTI*

Si riportano nella seguente tabella i *Limiti di Indennizzo* e gli *Scoperti* per la sezione:

ARTICOLO 12.1 - RISCHIO ASSICURATO		SCOPERTO	*LIMITE DI INDENNIZZO*
A	Terremoto	15%	• Per la fascia fino a 1 milione di euro di *Somma Assicurata* totale di *Polizza*, trova applicazione un *Limite di Indennizzo* del 100% • Per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di *Somma Assicurata* totale di *Polizza*, trova applicazione un *Limite di Indennizzo* pari al 70%
	Alluvione, *Inondazione*, *Esondazione*	15%	
	Frana	15%	
C 2)	Onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti	---	3% dell'*Indennizzo* con il massimo di € 20.000 per *Sinistro*

Esempio

Le *Somme Assicurate* di *Polizza* sono: *Fabbricato* € 150.000, *Terreno* € 10.000. Il *Terremoto* danneggia parzialmente solo il *Fabbricato* assicurato.

Descrizione	Ammontare del danno	Limite di Indennizzo	Importo indennizzato
Fabbricato	€ 50.000	100% *Somma Assicurata* (in quanto la *Somma Assicurata* totale è di € 160.000)	€ 42.500

Totale *Indennizzo* all'*Assicurato*:

€ 50.000 – € 7.500 (*Scoperto* del 15% sul danno totale) = € 42.500

Esempio

Le *Somme Assicurate* di *Polizza* sono: *Fabbricato* € 2.000.000 e *Terreno* € 100.000. Il *Terremoto* danneggia parzialmente solo il *Fabbricato* assicurato

Descrizione	Ammontare del danno	Limite di Indennizzo	Importo indennizzato
Fabbricato	€ 1.000.000	70% *Somma Assicurata* (in quanto la *Somma Assicurata* totale è di € 2.100.000)	€ 850.000

Totale *Indennizzo* all'*Assicurato*:

€ 1.000.000 – € 150.000 (*Scoperto* del 15% sul danno totale) = € 850.000

Limite di indennizzo 70% di € 2.100.000 = € 1.470.000 - il danno è inferiore al *Limite di Indennizzo* pertanto si indennizzano € 850.000.

Esempio

Le *Somme Assicurate* di *Polizza* sono: *Fabbricato* € 1.500.000 e *Terreno* € 75.000.

Il *Terremoto* danneggia tutti i *Beni Assicurati*.

Descrizione	Ammontare del danno	Limite di Indennizzo	Importo indennizzato
Fabbricato	€ 1.400.000	*70 % Somma Assicurata* (in quanto la *Somma Assicurata* totale è di € 1.575.000)	€ 1.102.500 €
Terreno	€ 40.000		

Totale *Indennizzo* all'*Assicurato*:

€ 1.440.000 € – € 216.000 (*Scoperto* del 15% sul danno totale) = € 1.224.000

Limite di indennizzo 70% di € 1.575.00 = € 1.102.500 - il danno è superiore al *Limite di Indennizzo* pertanto si indennizza il limite di € 1.102.500.

14.2 PERIODO DI *CARENZA* DELLA COPERTURA

A. Per la garanzia *Terremoto*, se la *Polizza* è stata sottoscritta successivamente al verificarsi di un evento sismico (che sia stato registrato da un Ente Indipendente, quale INGV) avvenuto entro la distanza dei *Beni Assicurati* dall'epicentro del *Terremoto* e con la rispettiva magnitudo indicate nella tabella sottostante, la garanzia opera dalle ore 24 del 14° giorno successivo all'evento. Se si tratta di evento sismico di magnitudo inferiore a 4.0 *MW* non si applica la *Carenza* e la garanzia opera dalle ore 24 della data di sottoscrizione della *Polizza*.

MAGNITUDO DELL'EVENTO SISMICO (IN *MW*)	SI APPLICA IL PERIODO DI *CARENZA* DI 14 GIORNI SE I *BENI ASSICURATI* SI TROVANO ENTRO:
> 4.0 e < = 4,5	20 KM dall'epicentro del *Terremoto*
> 4,5 e < = 5.5	40 KM dall'epicentro del *Terremoto*
> 5,5 e < = 6.5	80 KM dall'epicentro del *Terremoto*
> 6.5	150 KM dall'epicentro del *Terremoto*

B. Per la garanzia *Alluvione*, *Inondazione*, *Esondazione*, la garanzia non opera per i *Sinistri* avvenuti nei primi 7 giorni successivi alla data di sottoscrizione della *Polizza*.

Esempi

Il *Contraente* stipula la *Polizza* con la garanzia *Terremoto* qualche giorno dopo un *Terremoto* di *MW* 3	In caso di nuovo *Terremoto* non si applica alcuna *Carenza*
Il *Contraente* stipula la *Polizza* con la garanzia *Terremoto* qualche giorno dopo un *Terremoto* di *MW* 4 che ha avuto epicentro a 10 KM dal bene *Fabbricato* assicurato	Il *Sinistro* non è in copertura se il nuovo *Terremoto* avviene entro 14 giorni dalla data di sottoscrizione della *Polizza*
Il *Contraente* stipula una *Polizza* con le garanzie *Alluvione*, *Inondazione* ed *Esondazione*	I *Sinistri* non sono in copertura se avvenuti nei primi 7 giorni dalla data di sottoscrizione della *Polizza*.

Sezione che cosa fare in caso di sinistro

SEZIONI DANNI AI FABBRICATI | EVENTI CATASTROFALI

15 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

15.1 OBBLIGHI IN CASO DI *SINISTRO*

Per consentire a *Credemassicurazioni* di effettuare una rapida valutazione del *Sinistro* ed una altrettanto rapida liquidazione, è importante che l'*Assicurato* produca tutta la documentazione necessaria e compili correttamente il modulo di denuncia del *Sinistro* disponibile sul sito www.credemassicurazioni.it entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Tale modulo di denuncia potrà essere presentato al *Contraente* (per il tramite della filiale che ha provveduto all'erogazione del contratto di finanziamento) oppure inviato direttamente a Credemassicurazioni S.p.A.

È possibile inoltrare la richiesta di apertura del *Sinistro* anche tramite l'*Area Riservata* presente sul sito di *Credemassicurazioni*.

Inoltre, l'*Assicurato* deve:

a) Fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Credemassicurazioni secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. *1914* del Codice Civile
b) Fare, nei dieci giorni successivi e se ne ricorrono i presupposti, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto da *Credemassicurazioni*, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *Sinistro*, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a *Credemassicurazioni*
c) Conservare le tracce ed i residui del *Sinistro* fino al termine della perizia (vale a dire quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino alla liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna
d) Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei *Beni* distrutti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri *Beni* assicurati esistenti al momento del *Sinistro* con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Credemassicurazioni o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
e) Dovrà poi svolgere ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni colpiti da sinistro al fine di dare applicazione, ove ne esistano i presupposti, all'articolo *1910* del Codice Civile.

Credemassicurazioni si riserva la possibilità di chiedere all'*Assicurato* ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del *Sinistro*.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* ai sensi dell'art. *1915* del Codice Civile.

15.2 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA *POLIZZA*

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *Polizza* non possono essere esercitati che, dal *Contraente,* dall'*Utilizzatore* e da Credemassicurazioni. Spetta in particolare all'*Utilizzatore* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni e prestare la massima collaborazione nell'ambito dell'istruttoria del *Sinistro*. L'*Indennizzo* liquidato a termini di *Polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

15.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti *Beni* che non esistevano al momento del *Sinistro*, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del *Sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*Indennizzo*.

15.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

1. direttamente da *Credemassicurazioni*, o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata (che può anche essere l'*Utilizzatore*);

oppure, a richiesta di una delle Parti e in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria,

2. fra due Periti nominati uno da *Credemassicurazioni* e l'altro dal *Contraente* e dall'*Utilizzatore* congiuntamente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

15.5 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

a) Indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *Sinistro*
b) Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 15.1 - Obblighi in caso di *Sinistro*
c) Verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei *Beni Assicurati*, determinando il valore che i *Beni* medesimi avevano al momento del *Sinistro* secondo i criteri di valutazione di cui agli articoli 9.2 - Valore dei *Beni Assicurati* e 12.2 - Forma di assicurazione – Valore dei *Beni Assicurati*
d) Procedere alla stima ed alla quantificazione del danno comprese le spese di salvataggio

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 15.4 - Procedura per la valutazione del danno, punto b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in triplice esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

15.6 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che i *Beni Assicurati* hanno al momento del *Sinistro* è ottenuta sulla base dei criteri ai precedenti articoli 9.2 - Valore dei *Beni Assicurati* e 12.2 - Forma di assicurazione – Valore dei *Beni Assicurati*, la determinazione del danno è eseguita separatamente per ogni categoria di bene secondo i criteri che seguono.

1) Per il ***Fabbricato*** si stima il *Valore a Nuovo* delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate al netto del valore residuo. Fanno eccezione i seguenti beni:
   - per i manufatti di materia plastica (diversi dall'isolamento termico delle pareti esterne), le lastre in fibro-cemento o cemento-amianto si stima il *Valore allo Stato d'Uso*;
   - per le *Tendostrutture* e le *Tensostrutture* è determinato dal *Valore allo Stato d'Uso*.

   Sono compresi gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, spese di fondazione, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge n. 10 del 28/1/1977 articolo 6 e D.M. n. 801 del 19/5/1977 e successive modificazioni) e i costi di progettazione e direzione lavori che l'*Assicurato* ha dovuto effettivamente sostenere. Se a seguito di *Sinistro* indennizzabile il costo di ricostruzione subisce incrementi in conseguenza di mutate normative costruttive, la determinazione del danno indennizzabile *(*danno il cui ammontare è determinato in base alle *Condizioni di assicurazione* e applicando i *Limiti di Indennizzo* e gli *Scoperti* eventualmente previsti), relativamente alle sole componenti strutturali del *Fabbricato*, ne tiene conto in misura non superiore al 5% del costo di ricostruzione delle stesse se la ricostruzione o la riparazione è effettuata entro i termini indicati all'articolo 15.11 – Pagamento dell'*Indennizzo*.

2) Per i ***Terreni*** la determinazione del danno è data dal costo di ripristino ovvero il valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, *Bonifica*, e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.

3) Per gli ***Impianti Fotovoltaici*** *l*a determinazione del danno è ottenuta dal costo di rimpiazzo a nuovo al momento del *Sinistro* oppure, se inferiore, dall'importo totale delle spese di riparazione necessarie a ripristinare l'impianto danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del *Sinistro*, al netto del valore dei residui. Limitatamente alle parti edili di pertinenza esclusiva dell'impianto, si stima il *Valore a Nuovo* delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate al netto del valore residuo.
   In nessun caso *Credemassicurazioni* è tenuta ad indennizzare, per ciascun bene, importo superiore al doppio del relativo *Valore allo Stato d'Uso*.
   Tuttavia, limitatamente ai danni subiti dagli *Inverter* e dalle *Batterie di Accumulo* in esercizio da oltre 5 (cinque) anni, in nessun caso *Credemassicurazioni* è tenuta ad indennizzare importo superiore al relativo *Valore allo Stato d'Uso*. Si intendono privi di valore economico gli *Inverter* con vetustà superiore a 15 (quindici) anni; in caso di *Sinistro* non si darà pertanto luogo ad alcun *Indennizzo* per il danno diretto su tali beni.
   Qualora la ricostruzione, la riparazione od il rimpiazzo non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro 12 (dodici) mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare del danno viene determinato al *Valore allo Stato d'Uso*, deducendo dai *Valori a Nuovo* stimati il deprezzamento stabilito. La deduzione dal *Valore a Nuovo* di tale deprezzamento determina l'*Indennizzo* spettante prima dell'avvenuta ricostruzione, riparazione o rimpiazzo, fermo restando che il pagamento della differenza tra il *Valore a Nuovo* ed *il Valore allo Stato d'Uso* verrà effettuato a ricostruzione, riparazione o rimpiazzo avvenuto. Il supplemento di indennità relativo al *Valore a Nuovo* è eseguito entro 30 (trenta) giorni da quando è terminata la riparazione, ricostruzione o rimpiazzo e sulla base del Valore a Nuovo già quantificato in precedenza all'atto di liquidazione amichevole o in sede di verbale definitivo di perizia.
   Relativamente alle imprese con Sede Legale in Italia e le imprese avente sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese ai sensi dell'artico 2188 C.C. e relativamente alle sole garanzie catastrofali *Alluvione, Inondazione, Esondazione, Terremoto* e *Frana*, a parziale deroga di quanto sopra previsto:
   - non si applica il limite in base al quale *Credemassicurazioni* non è tenuta ad indennizzare, per ciascun

impianto, un importo superiore al doppio del relativo *Valore allo Stato d'Uso;*
- per quanto riguarda gli *Inverter* e le *Batterie di Accumulo*, gli stessi vengono indennizzati sempre in base al *Valore a Nuovo*.

Nel caso in cui al *Fabbricato* oggetto del contratto di leasing vengano apportate, con il consenso del *Contraente*, delle migliorie a cura e carico dell'*Assicurato* e sia contrattualmente previsto che queste ultime vengano a far parte integrante del contratto di locazione finanziaria, è fatto obbligo all'*Assicurato* di aggiornare di conseguenza la *Somma Assicurata* entro tre mesi dal completamento delle migliorie. Qualora si verifichi un *Sinistro* prima dell'aggiornamento della *Somma Assicurata* ed entro i citati 3 mesi concessi per l'aggiornamento, tali migliorie saranno considerate assicurate a termini di *Polizza* ritenendo corrispondentemente aumentata la *Somma Assicurata* iniziale del costo delle migliorie stesse.

15.7 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA PROPORZIONALE

Se dalle stime fatte risulta che il valore del *Fabbricato* eccede al momento del *Sinistro* del 20% della *Somma Assicurata*, *Credemassicurazioni* risponde del danno in proporzione al rapporto tra la *Somma Assicurata* maggiorata del predetto 20% e il valore effettivo del *Fabbricato*.

15.8 OPERAZIONI PERITALI

In caso di *Sinistro* che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal *Sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

15.9 LIMITE D'*INDENNIZZO*

Salvo il caso previsto dall'art. *1914* del Codice Civile, per nessun titolo *Credemassicurazioni* potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

15.10 *INDENNIZZO* SEPARATO

Dietro richiesta del *Contraente*, sarà applicato quanto previsto dall'articolo 15.11 - Pagamento dell'*Indennizzo* a ciascuna categoria di beni singolarmente considerata come se, ai soli effetti del pagamento dell'*Indennizzo*, per ognuna delle categorie di beni fosse stata stipulata una *Polizza* distinta.

A tale scopo i *Periti* e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna categoria di beni un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto da *Credemassicurazioni* a titolo di indennità per il *Sinistro* e sempreché non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità dello stesso e fermo quanto stabilito dall'articolo 15.2 - Titolarità dei diritti nascenti dalla *Polizza*.

È data facoltà all'*Assicurato* di scegliere, al momento del *Sinistro*, se rendere operante il presente articolo o, in alternativa, quanto previsto dall'articolo 15.16 - Anticipo sugli *Indennizzi*.

15.11 PAGAMENTO DELL'*INDENNIZZO*

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, *Credemassicurazioni* provvede al pagamento dell'*Indennizzo* entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata e accertata la titolarità dell'interesse assicurato. Le richieste di pagamento incomplete comporteranno tempi di liquidazione più lunghi.

Qualora il pagamento non dovesse essere effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa e corretta, *Credemassicurazioni* corrisponderà, dal 31esimo giorno fino alla data di effettivo pagamento, gli interessi sulla somma da liquidare calcolati in misura pari al saggio degli interessi legali vigente di cui all'art. *1284*, primo comma, Codice Civile, maggiorati dello 0,10%. Le parti escludono pertanto ed espressamente

l'applicazione del saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. *1284*, quarto comma, Codice Civile).

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *Sinistro*, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorrono alcuno dei casi previsti agli articoli 10.1 - Rischi esclusi punto 1.d) e 13.1 – Rischi esclusi punto m).

15.12 COESISTENZA DI PIÚ GARANZIE RIFERITE AD UN UNICO EVENTO

Qualora si verifichi un evento previsto da più garanzie *Credemassicurazioni* sarà obbligata esclusivamente a corrispondere come massimo il limite di *Indennizzo* più elevato tra quelli previsti dalle garanzie interessate.

15.13 COESISTENZA DI PIÙ *FRANCHIGIE*

Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente *Beni* assicurati con le diverse garanzie verrà applicata, in luogo delle specifiche *Franchigie* previste dalle singole garanzie, una sola *Franchigia* nella misura corrispondente all'importo più elevato fermo restando l'applicazione degli eventuali *Scoperti* previsti.

15.14 ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sui medesimi *Beni* e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il *Contraente* e/o l'*Utilizzatore* deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di Sinistro il *Contraente* e/o l'*Utilizzatore* deve darne avviso a tutti gli *Assicuratori* ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'*Indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali *Indennizzi* - escluso dal conteggio l'*Indennizzo* dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, *Credemassicurazioni* è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'*Indennizzo* calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

15.15 RINUNCIA RIVALSA

Credemassicurazioni rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di rivalsa derivante dall'art. *1916* del Codice Civile verso:

- Le persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge
- Le società controllanti, controllate e collegate
- I clienti e i fornitori

purché l'*Assicurato*, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

15.16 ANTICIPO SUGLI *INDENNIZZI*

L'*Assicurato* ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del *Sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *Sinistro* stesso e che l'*Indennizzo* complessivo sia prevedibile che ammonti ad almeno € 100.000,00. L'anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del *Sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e sia stata fornita la necessaria documentazione.

L'anticipo potrà essere ottenuto una sola volta e non potrà comunque essere superiore a € 500.000,00. La determinazione dell'anticipo dovrà essere effettuata in base al *Valore allo stato d'uso*.

Relativamente alle imprese con Sede Legale in Italia e le imprese avente sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese ai sensi dell'artico 2188 C.C. e relativamente alle sole garanzie catastrofali *Alluvione, Inondazione, Esondazione, Terremoto* e *Frana*, quanto sopra previsto si intende integrato come segue: se l'*Assicurato* si avvale anche dell'anticipo previsto per legge (articolo 23 della Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità 18 marzo 2025, n. 40), *Credemassicurazioni* pagherà solo l'eventuale differenza tra quanto previsto dalla citata legge e quanto calcolato ai sensi del presente articolo.

Sezione responsabilità civile della proprietà

16 CHE COSA POSSO ASSICURARE

16.1 RISCHIO ASSICURATO

Credemassicurazioni si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi sia per morte, lesioni personali e danneggiamenti, a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale imputabile:

- al *Contraente* nella sua qualità di proprietario dei *Fabbricati* assicurati;
- all'*Utilizzatore* nella misura in cui i danni anzidetti siano cagionati dai *Fabbricati* assicurati e la responsabilità dipenda da fatto colposo dell'*Utilizzatore*.

La *Polizza* vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'*Assicurato* da fatto doloso e colposo di persone delle quali deve rispondere a norma di legge.

L'assicurazione comprende, nei limiti e con le modalità indicati in *Polizza*, inoltre:

a. committenza di lavori di straordinaria manutenzione
Derivanti dalla Responsabilità Civile dell'*Assicurato* nella sua qualità di committente a terzi di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione quali ampliamento, sopraelevazioni, demolizioni o di innovazione artt. 1120 e 1121 C.C. per danni verificatisi durante l'esecuzione dei lavori stessi. Gli appaltatori e subappaltatori e rispettivi dipendenti sono considerati terzi limitatamente ai casi di morte o di lesioni personali gravi o gravissime (così come definite dall'art. 583 del Codice Penale). *Credemassicurazioni* si riserva l'azione di rivalsa nei confronti di appaltatori e subappaltatori e rispettivi dipendenti;

b. caduta neve o ghiaccio
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* per danni involontariamente cagionati a terzi a seguito di caduta di neve e ghiaccio dai *Fabbricati*, nonché dal rischio derivante da esistenza di neve e ghiaccio sui percorsi pedonali interni;

c. alberi di alto fusto
Si conviene di includere, solo per la presente sezione, nella definizione di *Fabbricati* anche gli alberi di alto fusto che sorgono nell'area di pertinenza degli stessi.
Si conferma che sono esclusi da questa estensione di garanzia i danni subiti dagli addetti alla manutenzione sia ordinaria sia straordinaria degli alberi di alto fusto durante le relative operazioni;

d. spargimenti di acqua
Derivanti da spargimenti di acqua, esclusivamente in conseguenza di:
- rottura accidentale di pluviali e grondaie, di tubazioni e condutture, di impianti idrici, igienico – sanitario, di riscaldamento e condizionamento installati nel *Fabbricato* assicurato
- occlusioni di tubazioni e condutture pertinenti il suddetto *Fabbricato*;

e. spazi adiacenti
Si conviene di includere, solo per la presente sezione, i rischi degli spazi adiacenti di pertinenza dei *Fabbricati* anche tenuti a giardino e relative strade private e piscine ad uso privato;

f. sospensione e/o interruzione di attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza.

Per le presenti garanzie possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti all'art. 18.1 – *Limiti di Indennizzo*.

17 CHE COSA NON È ASSICURATO

17.1 RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi dalla *Polizza* di cui alla presente sezione i danni:

a) da furto;
b) derivanti da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimenti di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
c) ad opere e/o cose costruite, poste in opera, rimosse, manutenute, riparate, utilizzate dall'*Assicurato*, ad opere e/o cose oggetto dei lavori, salvo quanto previsto all'art. 16.1 – Rischio assicurato, punto a;
d) da infiltrazioni, spargimenti di acqua o rigurgiti di fogne – a meno che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, condutture o canali – nonché quelli derivanti da umidità, stillicidio o insalubrità dei *Fabbricati*;
e) a cose e animali che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o per qualsiasi destinazione;
f) derivanti dalla responsabilità civile dell'*Utilizzatore* sorta nell'ambito della vita privata, o nell'esercizio, all'interno del *Fabbricato* assicurato, di attività industriali, commerciali, arti o professioni;
g) derivanti da responsabilità volontariamente assunte e non derivanti direttamente dalla legge;
h) da vibrazioni;
i) a condutture ed impianti sotterranei in genere;
j) da detenzione e/o impiego di esplosivi;
k) a cose da cedimento, franamento o assestamento del terreno;
l) derivanti da dolo dell'*Assicurato*.

La garanzia non comprende in ogni caso i danni:

m) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (ad esempio fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici);
n) derivanti da: presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
o) derivanti dalla detenzione di merci pericolose (gas, infiammabili, tossici, corrosivi, esplosivi e simili) non in conformità alle norme vigenti;
p) derivanti da emissione di onde e campi elettromagnetici;
q) da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo;
r) da interruzione o sospensione totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto dall'art. 16.1 – Rischio assicurato, punto f.

17.2 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Nei confronti dell'*Utilizzatore* non è considerata terza *Credemleasing*, proprietaria dei *Fabbricati*, per danni a cose. Nei confronti sia dell'*Utilizzatore* sia di *Credemleasing* non sono considerati terzi:

a) i propri legali rappresentanti, soci a responsabilità illimitata, amministratori, i loro coniugi, i figli nonché i parenti con loro conviventi;
b) i propri dipendenti che subiscano un danno in occasione di lavoro o di servizio e le persone che svolgono attività di straordinaria manutenzione, salvo quanto previsto all'art. 16.1 – Rischio assicurato, punto a.

18 LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI

18.1 LIMITI DI *INDENNIZZO*

In caso di sinistro *Credemassicurazioni* non sarà obbligata a risarcire importi superiori al *Massimale* di € 3.000.000 per ogni *Sinistro* e anno assicurativo, tranne che per gli eventi sotto riportati ai quali verranno applicate franchigie, scoperti e limiti di risarcimento sotto elencati.

ARTICOLO 16.1 - RISCHIO ASSICURATO	**Limiti di *Indennizzo***
Danni ai beni di terzi da incendio del *Fabbricato*	€ 300.000 per evento e per anno assicurativo
Danni ai beni di terzi da spargimenti di acqua	€ 300.000 per evento e per anno assicurativo

19 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

19.1 OBBLIGHI IN CASO DI *SINISTRO*

Per consentire a *Credemassicurazioni* di effettuare una rapida valutazione del *Sinistro* ed una altrettanto rapida liquidazione, è importante che l'*Assicurato* produca tutta la documentazione necessaria e compili correttamente il modulo di denuncia del *Sinistro* disponibile sul sito www.credemassicurazioni.it entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Tale modulo di denuncia potrà essere presentato al *Contraente* (per il tramite della filiale che ha provveduto all'erogazione del contratto di finanziamento) oppure inviato direttamente a Credemassicurazioni S.p.A.

È possibile inoltrare la richiesta di apertura del *Sinistro* anche tramite l'*Area Riservata* presente sul sito di *Credemassicurazioni*.

L'*Assicurato* deve inoltre segnalare tempestivamente a *Credemassicurazioni* qualsiasi fatto o circostanza che possa far presumere una sua responsabilità anche se non è stata avanzata richiesta di risarcimento.

19.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

Credemassicurazioni può assumere, a richiesta dell'*Assicurato* e fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze in sede sia stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*, designando ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, *Credemassicurazioni*, a richiesta dell'*Assicurato* e ferma

ogni altra condizione di *Polizza*, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Sono a carico di *Credemassicurazioni* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato* entro il limite di un importo pari al quarto del *Massimale* di Responsabilità Civile stabilito in *Polizza* per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta superi detto *Massimale*, le spese vengono ripartite tra *Credemassicurazioni* e l'*Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

Credemassicurazioni non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

19.2 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

L'*Assicurato* è responsabile verso *Credemassicurazioni* di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui all'art. 19.1 - Obblighi in caso di Sinistro. Ove risulti che l'*Assicurato* abbia agito in connivenza con il danneggiato o ne abbia favorito le pretese, decadono dall'ottenere qualsiasi tipo di indennizzo.

19.3 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA PROPORZIONALE

Se dalle stime fatte risulta che il valore del *Fabbricato* eccede al momento del *Sinistro* del 20% della *Somma Assicurata*, *Credemassicurazioni* risponde del danno in proporzione al rapporto tra la *Somma Assicurata* maggiorata del predetto 20% e il valore effettivo del *Fabbricato*.

CREDEMASSICURAZIONI

Modulo di Adesione

Leasing Immobiliare – Polizza collettiva n. 90000036ZR

Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai contratti stipulati da Credemleasing S.p.A. per la locazione finanziaria d'immobili

Estremi del contratto di leasing

Contratto di Leasing n.	
Decorrenza adesione polizza	
Durata	

Utilizzatore

Ubicazione immobile assicurato

Estremi della copertura assicurativa
Attenzione: l'efficacia della copertura è determinata dalla corretta individuazione dell'attività svolta nell'immobile assicurato

SEZIONE – DANNI AI FABBRICATI			
Tipo fabbricato		**Classe Territoriale**	**Somme Assicurate**
	Immobili uso abitazione e/o ufficio, fabbricati civili adibiti ad abitazioni e/o uffici per non meno di ¾ ella superficie complessiva dei piani		
	Immobili ad uso alberghiero		
	Fabbricati vuoti e inoccupati		
	Immobili adibiti a stabilimenti industriali, depositi commerciali o negozi		
SEZIONE EVENTI CATASTROFALI			
	Fabbricato		
	Terreno		

Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETA

Massimale per sinistro e anno assicurativo: € 3.000.000
Tranne che per i seguenti eventi ai quali verranno applicati i limiti di risarcimento sotto elencati:
- danni ai beni di terzi da incendio del Fabbricato: limite di indennizzo € 300.000 per evento e per anno assicurativo
- danni ai beni di terzi da spargimenti di acqua: limite di indennizzo € 300.000 per evento e per anno assicurativo

Premio annuo lordo comprensivo d'imposte nella misura del 22,25%

Premio annuo lordo	
Di cui costi a carico dell'Utilizzatore	
Parte dei costi riconosciuta l'intermediario (pari al 15% del premio al netto delle imposte)	

Credemassicurazioni rende noto che:
- **Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall'Utilizzatore per la conclusione del contratto di assicurazione possono compromettere totalmente o parzialmente il diritto alla prestazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. È fatto salvo il diritto all'oblio oncologico;**
- **L'Utilizzatore ha diritto di richiedere a Credemassicurazioni le credenziali per l'accesso all'area riservata.**

FAC-SIMILE

CREDEMASSICURAZIONI

Estremi del contratto di leasing

Contratto di Leasing n.	

Il sottoscritto Utilizzatore dà atto che tutte le informazioni utili a consentire una scelta consapevole e rispondente alle proprie esigenze ai fini della conclusione del contratto sono state raccolte prima della sottoscrizione dell'adesione al contratto.

Il sottoscritto Utilizzatore dichiara inoltre:

- di voler aderire, in qualità di utilizzatore del bene assicurato in forza del Contratto di Leasing, alla polizza collettiva sopraindicata
- di non avere altre assicurazioni per gli eventi e sulle cose assicurate
- che nessun elemento o circostanza di fatto capace di influire sull'apprezzamento del rischio è stato da lui taciuto
- di aver ricevuto e letto il documento di informativa precontrattuale ai sensi del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, denominato Modulo Unico Precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi
- di essere informato che, come previsto dall'art. 4.1 delle Condizioni di Assicurazione, ha diritto di recedere dall'adesione nei termini previsti dal citato articolo, ossia entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza
- **di aver ricevuto, letto e pienamente compreso il Set Informativo (CRSMO02791XUE0226) comprensivo dei seguenti documenti: DIP Danni e DIP aggiuntivo Danni, Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario e Fac-simile del Modulo di Adesione, Documento informativo sul trattamento dei dati personali**
- di essere consapevole di essere tenuto ad aggiornare le Somme Assicurate se, nel corso della durata del contratto, vengono apportate migliorie all'immobile assicurato, entro 3 mesi dal completamento di tali migliorie
- **di prestare il proprio consenso affinché la presente polizza sia vincolata a favore del Contraente Credemleasing, così come indicato all'art. 7.4 delle Condizioni di Assicurazione**

Luogo e Data _____/____/_____ L'Utilizzatore _____

Il sottoscritto Utilizzatore dichiara di approvare specificamente, agli effetti degli artt. 1341 – 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE: art. 1.1 – Dichiarazioni dell'Assicurato; art. 1.2 – Ispezione dei beni assicurati; art. 1.3 – Aggravamento di rischio; art. 2.1 – Caratteristiche costruttive dei fabbricati; art. 2.2 – Rischi non assicurabili; art. 4.4 – Recesso in caso di sinistro; art. 5.2 – Variazione del premio; art. 6.1 – Dove vale la copertura; art. 7.1 Controversie; art. 7.4 – Vincolo; **SEZIONE DANNI AI FABBRICATI**: art. 10.1 – Rischi esclusi; art. 11.1 – Limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti; **SEZIONE EVENTI CATASTROFALI**: art. 12.3 – Unico sinistro; art. 13.1 – Rischi esclusi; art. 13.2 – Beni esclusi; art. 14.1 – Limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti; art. 14.2 – Periodo di carenza della copertura; **SEZIONE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – SEZIONI DANNI AI FABBRICATI ED EVENTI CATASTROFALI**: art. 15.1 – Obblighi in caso di sinistro; art. 15.4 – Procedura per la valutazione del danno; art. 15.5 – Mandato dei periti; art. 15.6 – Determinazione del danno; art. 15.7 – Assicurazione parziale e deroga proporzionale; **SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ:** art. 17.1 – Rischi esclusi; art. 18.1 – Limiti di indennizzo; art. 19.1 – Obblighi in caso di sinistro; art. 19.2 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali; art. 19.4 – Assicurazione parziale e deroga proporzionale.

Luogo e Data _____/____/_____ L'Utilizzatore _____

Periodicità del premio e mezzi di pagamento

L'Utilizzatore versa il premio al Contraente. Per l'Utilizzatore la periodicità e le modalità di pagamento del premio sono definite nel contratto di locazione finanziaria, sottoscritto con il Contraente, al quale è collegata la copertura assicurativa. Credemassicurazioni riceve il pagamento, in via anticipata e su base annuale, dal Contraente.

Consenso Privacy - non applicabile alle persone giuridiche (società), enti e associazioni

Premesso che dichiaro di aver letto e compreso l'Informativa privacy che mi è stata fornita, autorizzo il Titolare a trattare categorie particolari di miei dati personali qualora sia necessario per l'apertura e la gestione del rapporto contrattuale oppure dati particolari del soggetto interdetto/incapace se ciò sia necessario per l'apertura o la gestione del rapporto contrattuale a lui riferito. Non applicabile alle persone giuridiche (società), enti e associazioni.

Luogo e Data _____/____/_____ L'Utilizzatore _____

FAC-SIMILE

Spett.le
Credemassicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri
Via Sani 3
42121 Reggio Emilia RE

Polizza Leasing immobiliare: denunciamo un sinistro

- Numero del contratto di Leasing_____

Dati dell'Assicurato

Cognome e Nome _____

Data di nascita ____/____/____ Sesso ____

Domicilio/Residenza: Via _____n _____

Comune _____Cap _____Provincia _____

Telefono/Fax _____

E-mail _____

Dati del sinistro

Data ____/____/____ Ora ____:____

Breve descrizione a cura del cliente (modalità e cause), eventuali testimoni e/o Autorità intervenute

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Richiedo l'attivazione della garanzia (Indicare con una **X**):

☐ **All Risk**

☐ **Responsabilità Civile della proprietà verso terzi**

Per rendere più rapida la valutazione del tuo sinistro, ti ricordiamo di spedire tutta la documentazione richiesta.

Per informazioni sullo stato del sinistro contatta il numero verde gratuito 800.27.33.36

INFORMATIVA Trattamento dei dati personali: perché e come trattiamo i tuoi dati?

Gentile Cliente,
questo documento contiene le informazioni necessarie per comprendere come Credemassicurazioni S.p.A. (di seguito "noi" oppure "il Titolare"), tratta i tuoi dati personali.
Il documento è suddiviso in paragrafi così da individuare velocemente l'argomento di interesse. Ti raccomandiamo di leggerlo integralmente per comprendere quali sono i dati che trattiamo su di te, le finalità per cui li trattiamo e li condividiamo con soggetti terzi, per quanto tempo li conserviamo, quali sono i tuoi diritti e come puoi esercitarli.

1. CHI SONO IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)?

Dal punto di vista normativo, il soggetto che raccoglie e decide come e per quali scopi trattare i tuoi dati personali è detto Titolare del trattamento. Nel nostro caso il Titolare è **Credemassicurazioni S.p.A.,** con sede in Via Luigi Sani n. 3 – 42121 Reggio Emilia (RE). Il Titolare ha poi nominato al suo interno un altro soggetto, chiamato Responsabile della protezione dei dati ("**Data Protection Officer**" o "**DPO**"), che puoi contattare per esercitare uno o più dei diritti che la normativa ti garantisce, ma anche per ricevere qualsiasi informazione ulteriore in merito ai trattamenti di dati personali da noi effettuati.
Puoi, alternativamente, scegliere una delle seguenti modalità:

- Scrivere a Credemassicurazioni S.p.A. – Via Luigi Sani n. 3 – 42121 Reggio Emilia - Att.ne Data Protection Officer
- Inviare una e-mail all'indirizzo info@credemassicurazioni.it
- Inviare un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC info@pec.credemassicurazioni.it
- Telefonare al numero 0522-586050

Provvediamo a prendere in carico la tua richiesta e a fornirti un riscontro il prima possibile o, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta. In caso di dubbi circa l'identità della persona che ha presentato la richiesta, possiamo richiedere ulteriori informazioni per verificare che chi scrive sia effettivamente il soggetto per cui è effettuata la richiesta.

2. QUALI DATI PERSONALI TRATTIAMO?

2.1 Dati personali comuni

Possiamo trattare diverse tipologie di tuoi dati personali come, ad esempio:

- **Dati identificativi, di contatto e relativi alla tua situazione familiare** (ad esempio: nome, cognome, codice fiscale, partita iva, documento d'identità, nazionalità, luogo e data di nascita, indirizzo email, residenza, sesso, foto, indirizzo IP, stato civile, numero di figli)
- **Informazioni sul tuo reddito e patrimonio, titolo di studio ed occupazione** (ad esempio: titolo di studio, impiego, retribuzione, reddito dichiarato, patrimonio immobiliare)
- **informazioni relative ai rapporti che intrattieni con noi** (ad esempio: contratti di assicurazione nei rami danni; ecc.)

L'elenco sopra riportato è un esempio: i dati che trattiamo su di te dipendono dal rapporto che hai o che chiedi di instaurare e dai consensi da te rilasciati. Se vuoi sapere quali dati effettivamente trattiamo su di te, puoi scrivere al DPO, così come indicato al paragrafo precedente (cfr. par. 1).

2.2. Categorie particolari di dati personali

Nel corso del rapporto, possiamo venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali che possono rivelare la tua origine razziale ed etnica, le tue convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le tue opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,

dati personali che possono rivelare il tuo stato di salute e/o la tua vita sessuale. Questo può accadere, ad esempio, se necessario, per l'apertura o la gestione del rapporto contrattuale in alcune specifiche ipotesi. Per queste casistiche chiediamo il tuo consenso o, se necessario, quello del soggetto che ha la tutela dell'interessato (incapace/interdetto/soggetto beneficiario dell'amministrazione di sostegno).

3. QUAL È LA FONTE DEI DATI PERSONALI?

Raccogliamo i tuoi dati personali direttamente da te, ma in alcuni casi potremmo riceverli da altri soggetti come, ad esempio:

- Da società del Gruppo Credem – così come dettagliato nella sezione Organigramma della Capogruppo – (ad esempio, se risulti necessario per lo svolgimento di attività finalizzate a prevenire frodi o riciclaggio di denaro);
- Da società che forniscono servizi di informazioni commerciali provenienti da fonti pubbliche (come i registri delle imprese, dei protesti, immobiliari, etc.)
- Da società che forniscono servizi relativi a ricerche di mercato, o alla fornitura di dati per attività di marketing

Questo documento ti informa dei trattamenti da noi effettuati anche nel caso i tuoi dati personali fossero stati acquisiti indirettamente da terzi, e se tu comunichi a Credemassicurazioni dati di terzi, dovrai mettere questa informativa a loro disposizione prima della comunicazione.

4. PERCHÉ E SU QUALE BASE TRATTIAMO I TUOI DATI PERSONALI?

4.1 TRATTAMENTI SPECIFICI CHE NON RICHIEDONO IL TUO CONSENSO (non applicabile alle persone giuridiche)

4.1.1 Esecuzione di un contratto di cui sei parte o per l'instaurazione di un contratto da te richiesto

Trattiamo i tuoi dati personali per acquisire le informazioni necessarie per la conclusione di un contratto con te e per la successiva esecuzione di questo rapporto. In particolare, potremmo trattare i tuoi dati per:

- Eseguire operazioni da te richieste, fornirti informazioni e assistenza, anche attraverso canali digitali, sia prima sia dopo la sottoscrizione di un contratto
- Valutare se possiamo offrirti un prodotto o un servizio da te richiesto e a quali condizioni

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto

In questi casi non è richiesto un tuo consenso in quanto questi trattamenti discendono da operazioni da te richieste. Se però ti rifiutassi di fornirci i dati richiesti, non saremo in grado di instaurare il rapporto o dare esecuzione allo stesso.

4.1.2 Adempimento di obblighi di legge, regolamenti e ordini delle Autorità

Trattiamo i tuoi dati personali anche per adempiere ai vari obblighi legali e regolamentari a cui siamo soggetti. Ad esempio, tra gli altri, siamo tenuti ad adempiere agli obblighi previsti dalle normative e, in particolare, di contrasto al terrorismo, fiscale, all'applicazione delle norme sul monitoraggio e sulla classificazione uniforme dei rischi operativi e creditizi anche a livello di gruppo bancario, , disposizioni impartite da Autorità o dalla Magistratura etc.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto

In questi casi non è richiesto un tuo consenso in quanto questi trattamenti discendono da obblighi normativi cui non possiamo esentarci. Se però ti rifiutassi di fornirci i dati richiesti, non saremo in grado di instaurare il rapporto

o dare esecuzione allo stesso e inoltre potremmo essere obbligati ad effettuare segnalazioni alle Autorità competenti.

4.1.3 Perseguimento di un legittimo interesse del Titolare

Trattiamo i tuoi dati personali per nostri legittimi interessi, dopo aver attentamente valutato e bilanciato i potenziali rischi con le esigenze e i diritti della clientela, garantendo che questi interessi siano adeguatamente equilibrati con i diritti e le libertà fondamentali degli individui, considerando le specifiche circostanze del trattamento e i limiti imposti sui dati. Il trattamento viene svolto per le seguenti finalità:

- Monitorare l'utilizzo dei prodotti e servizi messi a disposizione della clientela con l'obiettivo di definire il piano commerciale e di marketing di Credemassicurazioni e analizzare le performance commerciali della rete di vendita;
- Effettuare analisi per la valutazione e gestione del rischio di credito, sulla base di informazioni adeguate, da te fornite direttamente o originate dai tuoi comportamenti nei pagamenti, dall'andamento dei tuoi rapporti e, se necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente, attraverso modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione che ci aiutano a definire il tuo punteggio di rischio di credito;
- Recuperare eventuali crediti che dovessero crearsi tra di noi e, più in generale, gestire contenziosi che dovessero insorgere;
- Effettuare attività di controllo finalizzate a **prevenire o individuare azioni fraudolente e/o illegittime:**
  - A tutela del patrimonio aziendale, della clientela e a presidio del danno reputazionale di Credemassicurazioni, mediante controlli che, potranno riguardare anche le operazioni sui rapporti che intrattieni con noi;
  - Per garantire la **sicurezza informatica,** la corretta gestione dei nostri sistemi informatici e assicurare la continuità operativa (c.d. *business continuity*);
- Svolgere attività funzionali e strettamente connesse ad operazioni di **cartolarizzazione, cessioni del credito e/o operazioni societarie** (come fusioni e/o acquisizioni);
- Eseguire attività di anonimizzazione e aggregazione dei dati al fine di poter eseguire analisi statistiche;
- Effettuare trascrizioni di eventuali riunioni in cui partecipi, svolgere analisi, statistiche aggregate, test e sviluppare modelli o algoritmi, anche attraverso modalità di organizzazione, il raffronto, l'elaborazione e l'arricchimento dei dati, al fine di migliorare la gestione dei rischi di Credemassicurazioni e del Gruppo Credem o di ottimizzare i prodotti, i servizi offerti, le comunicazioni commerciali ed i processi o applicativi interni. Questo trattamento può includere l'integrazione dei tuoi dati personali con informazioni provenienti da terze parti, limitatamente a quanto non comporti un'analisi invasiva del tuo comportamento. In ogni caso tratteremo i tuoi dati personali unicamente nei casi in cui la finalità del trattamento non possa essere perseguita senza gli stessi e comunque tratteremo la quantità minima di dati personali, solo se necessari, per garantire l'affidabilità e correttezza di queste attività, e provvederemo alla cancellazione o anonimizzazione dei dati trattati non appena non siano più necessari ai fini del trattamento, salvo nel caso in cui sussista altra base legale per conservarli;
- Promuovere la vendita dei nostri prodotti o servizi analoghi a quelli che hai già acquistato, utilizzando l'indirizzo email da te indicato, per ricevere le nostre comunicazioni. In ogni caso, puoi sempre opporti e non ricevere più queste comunicazioni, usando una delle modalità previste al par. 1.

4.1.4 Condivisione dei dati personali all'interno del Gruppo Credem e/o del Gruppo Reale Mutua di Assicurazioni per il perseguimento di legittimi interessi

In alcuni dei casi sopra descritti potremmo comunicare i tuoi dati ad altre società del Gruppo Credem e/o del Gruppo Reale Mutua di Assicurazioni, in funzione di un loro legittimo interesse, in un'ottica di presidio e valutazione dei rischi a livello di Gruppo. In particolare, questa comunicazione potrebbe avvenire per:

- Prevenire o controllare il rischio frodi (ad esempio, per i dipendenti o gli agenti delle società del Gruppo Credem, alcuni dati relativi ai rapporti assicurativi potranno essere condivisi con la società del Gruppo presso cui il dipendente o agente opera, se risultino necessari per detti controlli)
- Migliorare l'accuratezza dei tuoi dati trattati dalle società del Gruppo Credem e garantire che siano esatti ed aggiornati.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto

In questi casi non è richiesto un tuo consenso in quanto questi trattamenti discendono da nostri interessi legittimi o delle società del Gruppo Credem e/o del Gruppo Reale Mutua coinvolte. Se lo ritieni, puoi sempre chiedere di opporti a questi trattamenti scrivendo al DPO, così come indicato al par. 1. La tua richiesta sarà verificata e, se non sussistano motivi che possano essere considerati prevalenti (ad esempio, se i dati in oggetto sono necessari per l'esercizio di un diritto di difesa di Credemassicurazioni), accolta.

5. CON QUALI MODALITÀ TRATTIAMO I TUOI DATI PERSONALI?

Trattiamo i tuoi dati con vari strumenti, cartacei e informatici, anche basati su intelligenza artificiale, nel limite delle finalità sopra indicate e con modalità che ne garantiscano la sicurezza e la riservatezza rispetto a terzi.

6. A QUALI SOGGETTI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I TUOI DATI PERSONALI?

I tuoi dati personali saranno conosciuti dai nostri dipendenti, dal personale assimilato, dai collaboratori, dagli intermediari assicurativi di Credemassicurazioni, nominati come "persone autorizzate" e/o "responsabili" del trattamento, se questo è necessario per lo svolgimento delle attività lavorative a questi demandate.

Inoltre, potremmo comunicare i tuoi dati anche a soggetti terzi (sia nell'Unione Europea sia all'esterno di essa, se possibile) che rientrino, ad esempio, in una delle seguenti categorie:

a) Società appartenenti al Gruppo Credem e/o del Gruppo Reale Mutua di Assicurazioni ovvero società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile
b) Soggetti che supportano le attività assicurative
c) Soggetti che svolgono servizi di gestione dei sinistri
d) Soggetti che svolgono servizi di gestione delle perizie
e) Soggetti che supportano la valutazione delle tue richieste
f) Soggetti che svolgono attività di emissione, offerta, collocamento, intermediazione, negoziazione, distribuzione, custodia di prodotti e/o servizi assicurativi
g) Soggetti che curano l'imbustamento, la spedizione e l'archiviazione della documentazione relativa ai rapporti con la clientela
h) Ulteriori soggetti di cui Credemassicurazioni a vario titolo si avvale per la gestione delle richieste ricevute
i) Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico di Credemassicurazioni
j) Soggetti che forniscono prestazioni professionali di consulenza e assistenza fiscale, legale e giudiziale
k) Soggetti che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio
l) Autorità e organi di vigilanza e controllo e in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di tipo pubblicistico
m) Ulteriori soggetti di cui Credemassicurazioni a vario titolo si avvale per la fornitura del prodotto assicurativo o del servizio richiesto
n) A soggetti terzi che operano in qualità di prestatori di servizi di disposizione di ordini di pagamento o servizi di informazioni sui conti

Inoltre, alla luce della particolarità dell'attività assicurativa e nel rispetto della normativa di settore, Credemassicurazioni può dover comunicare i tuoi dati personali a soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero – come

autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la cosiddetta. “catena assicurativa”.

Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

a) Contraenti, assicurati e loro eredi e chiamati all’eredità, assicurati beneficiari, vincolatari
b) Assicuratori, coassicuratori (eventualmente indicati nel contratto) e riassicuratori (Swiss RE\Munich RE\ARAG SE); agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, legali, periti, medici, autofficine (indicate nell’invito o scelte dall’interessato), centri di demolizione di autoveicoli, società di consulenza
c) Società di servizi di quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione e la liquidazione dei sinistri (indicata nel contratto), società di servizi a cui sia affidata la gestione delle perizie, centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per Tutela Legale (indicata nel contratto), cliniche convenzionate (scelta dall’interessato), società di servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi o di archiviazione, società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) indicate sul plico postale, società di formazione
d) Società di revisione contabile e certificazione di bilancio (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti
e) Società del Gruppo Credem e del Gruppo Reale Mutua di Assicurazioni (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) ed eventuali società partecipate
f) Società che gestiscono i sinistri e le perizie per conto dei Credemassicurazioni
g) Intermediari assicurativi che hanno rapporti con Credemassicurazioni
h) Altri soggetti, quali: ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, per la raccolta, l’elaborazione di elementi, notizie e dati strumentali all’esercizio e alla tutela dell’industria assicurativa; organismi consortili propri del settore assicurativo – che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati – come (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati): assicurazioni r.c. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto – CID, per la gestione della convenzione per l’indennizzo diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a risarcire, nell’interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati r.c. auto per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest’ultima; Ufficio Centrale Italiano - UCI Scarl., che gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri, garantisce le “carte verdi” emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all’estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa - nonché altri soggetti quali: CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici; Forze dell’ordine (C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.; Ufficiali Giudiziari); INPS – Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale; IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - già ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo; Magistratura; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria; Organismi consortili propri del settore assicurativo
i) Archivio istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito MEF), ai sensi degli artt. 30-ter, commi 7 e 7-bis, e 30-quinquies, del D.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, esclusivamente per le finalità di **prevenzione del furto di identità**. Gli esiti della procedura di riscontro sull’autenticità dei dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati alle Autorità e agli Organi di Vigilanza e di Controllo

A seconda dei casi, questi soggetti possono agire in autonomia (c.d. “Titolari del trattamento”) o per conto nostro, nei limiti delle istruzioni da noi loro fornite (c.d. “Responsabili esterni del trattamento”). Per conoscere la lista completa dei soggetti a cui comunichiamo i tuoi dati e il ruolo da questi svolto, se Titolari o Responsabili, ti invitiamo a visitare il nostro sito pubblico, nella sezione “Privacy”.

Ufficio delle Entrate Reggio Emilia CREDEMASSICURAZIONI S.p.A.

7. I TUOI DATI POSSONO ESSERE TRASFERITI AL DI FUORI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO?

Potremmo trasferire i tuoi dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo (cioè fuori dal territorio che comprende l'Unione Europea, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia) solo:

- Verso Paesi che hanno adottato una normativa privacy nazionale analoga a quella dell'Unione Europea e per questo riconosciuti dalla Commissione Europea come "adeguati"
- A seguito della sottoscrizione, tra noi e il destinatario dei dati, di apposite garanzie contrattuali emanate dalla Commissione Europea (c.d. Clausole Contrattuali Standard o tipo)
- Se sussiste una delle ipotesi previste dalla normativa (ad esempio se il trasferimento è necessario per dar seguito a tue richieste, come effettuare un pagamento internazionale).

8. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI PERSONALI?

A meno che la normativa applicabile imponga specifiche tempistiche o sia necessario esercitare il nostro diritto di difesa (ad esempio nel caso di tue contestazioni o reclami), conserviamo i tuoi dati personali:

- per l'intera durata del contratto e per un termine ulteriore pari a 10 anni dalla chiusura del tuo ultimo rapporto
  per 6 mesi dal momento in cui ci hai fornito i dati, nel caso a tale conferimento non sia seguita l'apertura di un rapporto assicurativo. In questo caso, la conservazione potrebbe essere prolungata se vi siano obblighi normativi che lo impongano o nel caso sia necessario esercitare il nostro diritto di difesa (ad esempio nel caso di tue/tuoi contestazioni o reclami)
- Con riferimento alle trascrizioni cui al paragrafo 4.1.3, la conservazione è prevista per la durata necessaria a garantire l'effettiva ricezione e verbalizzazione delle informazioni in queste contenute e fino a 10 anni decorrenti dalla data del meeting in cui è stata svolta la trascrizione, in conformità con il termine applicabile alla relativa finalità del trattamento;

9. QUALI SONO I TUOI DIRITTI E COME PUOI ESERCITARLI?

La normativa applicabile (cfr. artt. da 12 a 15 del Regolamento UE 679/2016 o GDPR) ti riconosce diversi diritti, te li elenchiamo qui di seguito:

- **Diritto di accesso**: per avere informazioni relative al trattamento dei tuoi dati personali da parte nostra e ottenerne una copia
- **Diritto di rettifica**: se ritieni che i tuoi dati personali non siano corretti, aggiornati o completi, puoi richiederci di correggerli o integrarli
- **Diritto alla cancellazione**: se non ci sono norme che ci impongano la conservazione, puoi richiederci la cancellazione dei tuoi dati personali. Ti comunicheremo se è possibile nei tempi previsti;
- **Diritto alla limitazione**: se esiste un motivo specifico tra quelli previsti dalla normativa (ad esempio, è decorso il periodo di conservazione e potremmo cancellare i tuoi dati, ma ci chiedi di conservarli ancora perché ti servono per esercitare un tuo diritto di difesa in sede giudiziaria), puoi chiederci di limitare il trattamento dei tuoi dati a specifiche finalità (ad esempio, la conservazione)
- **Diritto di opposizione**: puoi chiederci di non trattare più i tuoi dati per quelle finalità che si basano su un nostro legittimo interesse. In questo caso, valutata la tua richiesta, ti comunicheremo se possiamo accoglierla o se sussistono motivi prevalenti che ci permettano di continuare ad effettuare questi trattamenti
- **Diritto alla portabilità dei dati**: hai il diritto di ricevere o di ottenere che i tuoi dati personali siano da noi trasmessi ad un altro soggetto da te indicato (se tecnicamente possibile). Ricorda che da tali dati sono però esclusi quelli risultanti da nostre elaborazioni e valutazioni
- **Diritto di revoca:** puoi revocare il/i consensi che ci hai fornito, fermo restando che questa revoca non

avrà effetto per i trattamenti precedenti già effettuati;

- **Reclamo**: se non sei soddisfatto, puoi scrivere all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) o ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile.

Per esercitare i tuoi diritti di cui sopra puoi scrivere al DPO tramite i riferimenti indicati al paragrafo 1, mentre nel caso di reclamo presso l'Autorità puoi utilizzare i riferimenti pubblicati sul sito www.garanteprivacy.it

In caso di tuo decesso, si applica l'Articolo 2-terdecies del Codice Privacy (D.Lgs 196/2003): i diritti elencati sopra riferiti ai tuoi dati personali possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tua tutela in qualità di mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Ricorda che l'esercizio dei tuoi diritti è gratuito. Se però la tua richiesta fosse infondata o eccessiva (anche per la loro ripetitività), potremmo addebitarti un costo a titolo di contributo spese per i costi amministrativi sostenuti per gestire la tua richiesta.

Credemassicurazioni S.p.A.